

Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018

DIGITALIZZAZIONE DEGLI ASSEGNI

Piano di adozione della nuova procedura interbancaria Check Image Truncation. Chiarimenti tecnici a valle dei collaudi e della prima fase di operatività della CIT. Altri aggiornamenti.

La procedura Check Image Truncation (CIT) è operativa dal **29 gennaio 2018**¹ e consente agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente².

Con la presente circolare:

- si fornisce un aggiornamento sul piano di adozione della nuova procedura e si richiama l'attenzione di tutti gli intermediari sul termine entro il quale è previsto il completamento del processo di migrazione;
- si trasmettono la versione aggiornata del capitolo 6 dell'“*Accordo interbancario per il servizio di incasso degli assegni bancari e altri titoli di credito pagabili in Italia*” e il “*Regolamento applicativo della procedura interbancaria CIT*” (nel prosieguo “*Accordo*” e “*Regolamento*”);
- si chiariscono alcuni aspetti di carattere tecnico-operativo, avendo riguardo ad alcuni dubbi portati all'attenzione dell'Associazione e a quanto emerso durante le attività di collaudo e di primo avvio in produzione della CIT;
- si aggiornano gli intermediari su altri aspetti che riguardano il protesto/dichiarazione sostitutiva del protesto in forma elettronica, l'anagrafica procedurale CIT000 e la pubblicazione della tabella dei referenti della procedura CIT.

I. PIANO DI ADOZIONE CIT

Collaudo della procedura

L'avvio della CIT è avvenuto a valle di una fase di **collaudo** che è iniziata a marzo del 2017 e che si è articolata in tre diverse fasi:

- la **prima**, volta a verificare il rispetto dei controlli applicativi della nuova procedura, ha interessato gli intermediari (partecipanti in modalità diretta) ed il proprio Centro Applicativo. Questa fase del collaudo si è svolta facendo riferimento a specifici test case che sono stati definiti all'interno di un apposito gruppo di lavoro coordinato dalla segreteria CIPA e da ABI, cui hanno preso parte i Centri Applicativi ed alcune banche, e che sono descritti all'interno di apposito documento pubblicato nella sezione “Altri servizi/Digitalizzazione degli assegni” del sito www.sepaitalia.eu (“*Linee guida operative per lo svolgimento del collaudo della procedura Check Image Truncation*”);
- la **seconda**, basata sull'esecuzione di test di *business* integrati, utili a verificare l'invio e la ricezione dei flussi tra gli intermediari e quindi l'interoperabilità tra Centri Applicativi (fase 2A), nonché l'intero ciclo di incasso di un assegno nei diversi macro-scenari di business previsti per la CIT (fase 2B). Anche questi test sono stati svolti seguendo le indicazioni e i casi di business riportati nel predetto documento di “*Linee guida operative*”;

¹ Si vedano messaggi liberi di rete del 22 dicembre 2017, del 3 gennaio 2018, del 30 gennaio 2018, del 6 febbraio 2018, del 2 marzo 2018 e del 9 aprile 2018.

² Art. 8, comma 7, del Decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011 (convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106); D.M. n. 205 del 3 ottobre 2014, Regolamento del 22 marzo 2016 e delibera n. 208 del 5 aprile 2017 della Banca d'Italia.

- la **terza**, dedicata ai test di carico, ha visto un gruppo di intermediari partecipare a diverse sessioni di test che sono state organizzate dalla Segreteria CIPA a partire dal 7 agosto 2017, durante le quali è stato via via aumentato sia il numero di intermediari coinvolti, sia la numerosità di flussi scambiati.

Avvio della CIT e processo di migrazione

Alla data del 29 gennaio 2018 risultavano censiti nell'anagrafica di produzione della CIT 246 intermediari, tutti operanti in funzione passiva (cioè nel ruolo di trattario/emittente).

Dal 7 maggio 2018 tutti i 508 intermediari che trattano assegni partecipano alla nuova procedura CIT³. Come anticipato con messaggio libero di rete del 21 giugno 2018, il termine previsto per il **completamento del progressivo piano di adozione della CIT lato negoziazione è fissato al 6 luglio 2018**, con la conseguenza che dal 9 luglio 2018 tutti gli intermediari aderenti alla CIT si impegnano a presentare al pagamento gli assegni negoziati esclusivamente tramite la predetta procedura.

In relazione a quanto sopra, si precisa che:

- l'ultima data di regolamento ammessa per la presentazione al pagamento degli assegni tramite la **procedura Check Truncation** è il **2 luglio 2018**; eventuali assegni comunicati impagati nell'ambito di tale procedura devono essere ripresentati al pagamento presso le Stanze di compensazione, come ordinariamente previsto, entro il 6 luglio 2018;
- la presentazione al pagamento degli assegni mediante le **Stanze di compensazione** da parte degli intermediari aderenti alla CIT è ammessa, per accordo interbancario, fino al **6 luglio 2018**. Ne consegue che dal 9 luglio 2018 gli intermediari portano a Stanza/ricevono da Stanza esclusivamente materialità di assegni comunicati impagati nell'ambito della procedura Esito Elettronico Assegni.

Con messaggio libero di rete del 29 giugno 2018 (*cf. allegato 1*) sono state fornite le ulteriori indicazioni in merito alla dismissione delle procedure Check Truncation ed Esito Elettronico Assegni. Tali indicazioni saranno riprese all'interno di apposita successiva circolare con la quale saranno comunicate anche le modifiche di carattere tecnico conseguenti alla dismissione delle predette procedure.

II. PROCEDURA CIT E AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA INTERBANCARIA

In relazione all'introduzione della CIT è stato aggiornato il capitolo 6 dell' "*Accordo interbancario per il servizio di incasso di assegni bancari e altri titoli di credito pagabili in Italia*" che disciplina le modalità tecniche da adottare per l'incasso degli assegni tra banche aderenti. La nuova versione del capitolo 6, allegata alla presente circolare (*cf. allegato 2*):

- richiama le novità intervenute nel quadro regolamentare in materia di assegni e dunque la possibilità per le banche di effettuare la presentazione al pagamento di questi titoli in forma cartacea o elettronica;
- definisce l'impegno per le banche ad adottare la procedura CIT per la presentazione al pagamento in forma elettronica;

³ Il numero indicato, sia quello riferito alla data del 7 maggio sia quello riportato per il 29 gennaio, tiene conto anche di intermediari che non sono più operativi e che risultano registrati nell'anagrafica CIT con indicazione di un intermediario subentrante (la presenza nell'anagrafica rende possibile la presentazione al pagamento di assegni ancora in circolazione dell'intermediario receduto).

- vincola le banche a presentare al pagamento tutti gli assegni tramite la procedura CIT a partire dal 9 luglio 2018;

- descrive le modalità di incasso degli assegni presentati al pagamento tramite la procedura CIT.

Le modalità di presentazione al pagamento tramite la CIT sono dettagliatamente descritte all'interno del "Regolamento applicativo della procedura interbancaria CIT", che pure si allega alla presente circolare (cfr. allegato 3) e che tutti i partecipanti alla procedura si impegnano a rispettare. I contenuti di questo documento riprendono tutto quanto già comunicato con precedenti circolari⁴.

Si ricorda che le regole contenute nei documenti menzionati (Accordo e Regolamento) si applicano anche ai rapporti fra banche e Poste italiane in coerenza con quanto previsto dall'"Accordo ABI-Poste italiane per lo scambio e il regolamento dei titoli bancari e postali negoziati". Poste italiane aderisce alla procedura CIT dal 29 gennaio 2018.

Aderiscono alla procedura CIT anche gli intermediari che operano nella Repubblica di San Marino, con la conseguenza che gli assegni negoziati, tratti/emessi da intermediari sammarinesi sono gestiti nell'ambito della procedura CIT alla stregua di titoli negoziati, tratti/emessi da intermediari italiani. Più precisamente, e come chiarito all'interno del citato Regolamento:

- i titoli tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiana o di banca estera negoziati nella Repubblica di San Marino sono trattati dagli intermediari negozianti sammarinesi aderenti alla CIT nel rispetto di quanto previsto per l'aderente negoziatore italiano;
- gli assegni bancari, di traenza e quietanza tratti su intermediari sammarinesi sono gestiti in CIT alla stregua degli assegni bancari e postali tratti su filiale italiana di banca italiana o di banca estera;
- gli assegni prepagati emessi da intermediari sammarinesi sono gestiti in CIT alla stregua degli assegni circolari emessi da filiale italiana di banca italiana o di banca estera.

III. CHIARIMENTI DI CARATTERE TECNICO-OPERATIVO

Si richiama l'attenzione di tutti gli intermediari sulle indicazioni di carattere tecnico-operativo riportate a seguire. Esse tengono conto delle richieste di chiarimento pervenute all'Associazione e dell'esperienza maturata durante la fase di collaudo e di primo avvio della CIT e mirano quindi a garantire un corretto ed efficace funzionamento della nuova procedura.

Stampa e lettura del numero dell'assegno

La personalizzazione dei moduli di assegni può avvenire purché siano rispettate le caratteristiche del nuovo lay-out definito da ABI. In particolare, la stampa di eventuali informazioni o codici aggiuntivi rispetto ai dati essenziali del titolo non deve essere effettuata all'interno dei box azzurri destinati ad accogliere i dati rilevanti dell'assegno (cfr. prototipi di assegni allegati alla circolare ABI di Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016).

La stampa di una codifica personalizzata prima del numero assegno in arabo rende infatti difficoltosa la corretta acquisizione del numero assegno.

Si invitano pertanto gli intermediari trattari/emittenti a verificare che la codifica personalizzata sia al di fuori del box azzurro e gli intermediari negozianti a verificare che la lettura automatica del numero assegno venga eseguita solo all'interno del predetto box.

Stampa e lettura automatica del beneficiario dell'assegno

Per gli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia (siano essi stampati secondo il nuovo o il vecchio layout), nel messaggio di presentazione al pagamento che il negoziatore invia al trattario/emittente è obbligatoria la valorizzazione del dato del beneficiario.

La mancata o non corretta lettura automatica del dato del beneficiario ha creato molte difficoltà durante la prima fase di avvio della CIT costringendo gli intermediari, nel ruolo di negoziatore e di

⁴ Circolare ABI di Serie Tecnica, n. 5 del 22 marzo 2016, n. 21 del 5 agosto 2016 e n. 1 del 2 febbraio 2017.

trattario/emittente, a lavorazioni manuali ed onerose. Per evitare questi problemi è importante il rispetto delle indicazioni che seguono:

- il dato del beneficiario deve essere stampato utilizzando caratteri maiuscoli, mantenendo le informazioni su unica riga e senza effettuare la compressione del dato. Nello spazio destinato ad accogliere il beneficiario (delimitato da apposito box azzurro nei prototipi di assegno allegati alla circolare ABI di Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016) non devono inoltre essere inserite informazioni aggiuntive oltre quella del beneficiario. In generale si raccomanda agli intermediari di procedere alla stampa nel rispetto di tutte le indicazioni già fornite;
- il negoziatore deve assicurare che i processi e le apparecchiature in uso siano in grado di garantire la lettura automatica del dato del beneficiario ed è quindi assolutamente necessario – al fine di limitare i casi di mancata o non corretta lettura del dato – che tutti gli intermediari svolgano una costante attività di verifica e di manutenzione degli scanner/software di lettura OCR utilizzati;
- in caso di mancata lettura automatica del beneficiario la presentazione al pagamento deve essere effettuata digitando manualmente il dato e senza valorizzare il flag “Alert”. La valorizzazione del flag “Alert” deve infatti essere eseguita solo in conseguenza di anomalie/incoerenze riscontrate sul titolo in fase di negoziazione e determina l’obbligo per il negoziatore di trasmettere l’immagine dell’assegno.

Si evidenzia inoltre che, diversamente da quanto comunicato con precedenti circolari, la mancata lettura automatica del dato del beneficiario non richiede la valorizzazione del campo “Data Entry Manuale” e non comporta la trasmissione obbligatoria dell’immagine dell’assegno (rimane l’obbligo di trasmissione per assegni bancari/assimilati di importo superiore a 8.000 euro o in caso di valorizzazione del flag “Alert”). Il campo “Data Entry Manuale” accoglie infatti unicamente informazioni relative alla modalità di imputazione della codifica CMC7⁵ (e non più quelle relative alla modalità di lettura del dato del beneficiario).

Si invitano gli intermediari a sensibilizzare gli operatori di filiale affinché, nei casi di mancata lettura automatica del dato del beneficiario, si proceda con la massima attenzione alla digitazione manuale del dato. L’imputazione manuale deve avvenire rispettando contenuto e formalismi del dato stampato sull’assegno in quanto ogni minima discordanza (es. carattere minuscolo o maiuscolo, inversione del nome e cognome, che può essere determinata dalla valorizzazione nel flusso CITR.001 del nominativo del beneficiario come censito nell’anagrafica clienti) può creare problemi in fase di verifica del dato da parte del trattario/emittente.

In questa prima fase di avvio della CIT, alla luce delle difficoltà riscontrate in fase di lettura del dato e nelle more di un perfezionamento di questo processo, si invitano gli intermediari trattari/emittenti che rilevano incoerenze tra il dato del beneficiario presente nella propria base dati e quello indicato nel flusso di presentazione al pagamento privo di immagine a verificare la rilevanza dell’incoerenza e a procedere – all’occorrenza – alla richiesta dell’immagine al negoziatore. Il trattario/emittente potrà evitare la richiesta di immagine laddove ad esempio vi sia un’inversione tra nome e cognome o laddove l’incoerenza risulti minima e chiaramente imputabile ad un errore di lettura automatica o di digitazione manuale. Qualora il trattario/emittente abbia a disposizione l’immagine dell’assegno (pervenuta in fase di presentazione o a fronte di apposita richiesta), le verifiche di competenza utili a pagare o comunicare l’esito impagato del titolo possono essere svolte sulla base dell’immagine ricevuta; nei casi di specie l’eventuale incoerenza del dato del beneficiario riportato nel flusso CIT non può quindi comportare l’esito impagato del titolo.

In relazione a quanto precede, si raccomanda agli intermediari di utilizzare la causale di esito impagato “52” (Immagine non coerente con i dati del flusso CIT) nei soli casi in cui il flusso dati e l’immagine siano completamente discordanti, cosa questa che può verificarsi nel caso in cui il negoziatore abbia,

⁵ Il campo +++Data Entry Manuale può assumere solo i valori “0 – Nessun data entry manuale” e “1 – Dati codifica CMC7 inseriti manualmente” e non più i valori “2 – dati del beneficiario inseriti manualmente” e “3 – inserimento manuale di entrambe le tipologie (dati di codifica CMC7 e del beneficiario)”.

per errore, disaccoppiato flusso dati e relativa immagine. Si ricorda che l'esito impagato con causale "52" ammette la ripresentazione al pagamento del titolo.

Valorizzazione del flag "Alert"

Il numero di assegni presentati al pagamento mediante CIT con valorizzazione del flag "Alert" durante questa prima fase di avvio della CIT è stato molto elevato, anche in conseguenza di un suo indebito utilizzo in relazione a eventi quali l'impossibilità di lettura automatica del dato del beneficiario (quando richiesta) o l'errata lettura automatica del numero dell'assegno.

Come già sopra evidenziato, la valorizzazione del flag "Alert" nel flusso di presentazione al pagamento inviato al trattario/emittente deve essere effettuato dal negoziatore solo in conseguenza di anomalie o incoerenze nei dati presenti sugli assegni conformi al nuovo layout: assenza o impossibilità di leggere il codice Data Matrix, incoerenza tra i dati presenti nel codice Data Matrix e quelli presenti in chiaro sul titolo e/o in codeline, incoerenza tra il numero assegno con caratteri microforati e la numerazione indicata in arabico e nella codeline magnetica).

Si invitano gli intermediari a verificare che eventuali discordanze nei dati acquisiti non siano la conseguenza di anomalie dovute alla non corretta lettura automatica dei dati stessi; eventuali criticità dovute alla lettura automatica dei dati devono quindi essere immediatamente rilevate (ciò è possibile grazie ad una costante attività di test e verifica delle apparecchiature in uso) e risolte per evitare che esse portino ad una erronea valorizzazione dell'"Alert" e alla trasmissione delle immagini al trattario/emittente; quest'ultimo, infatti, a ricezione dell'Alert è tenuto a svolgere verifiche particolari sull'immagine ricevuta sebbene in essa non sia presente alcuna reale incoerenza o anomalia. Questa attività è particolarmente onerosa per gli intermediari (nel ruolo di trattari/emittenti) e rischia di non essere sostenibile quando i volumi di traffico della CIT saranno a regime.

Con l'occasione si ricorda che la valorizzazione del campo "Alert" deve essere effettuata (al ricorrere delle circostanze previste e come sopra richiamate) anche nel caso di presentazione al pagamento tramite la soluzione di back-up mentre non è prevista nel caso di presentazione al pagamento di draft. La valorizzazione del flag "Alert" non deve inoltre essere effettuata nel caso di assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile, per i quali la presentazione al pagamento avviene mediante trasmissione dei dati contabili e dell'immagine dell'assegno in coerenza con quanto previsto dal Decreto n. 205 del 3 ottobre 2014 (Decreto del MEF, attuativo delle disposizioni relative alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni).

Lettura e comunicazione al trattario/emittente del codice Data Matrix

La valorizzazione del campo +++Data Matrix deve obbligatoriamente essere effettuata dal negoziatore per assegni di "nuovo layout", anche in caso di presentazione al pagamento tramite procedura di back-up. Tale campo non è valorizzato nei casi di presentazione al pagamento di assegni "vecchio layout" e di draft.

In caso di anomalie relative al Data Matrix, come ad esempio l'assenza o l'impossibilità di leggere il codice o l'incoerenza tra i dati presenti nel codice stesso e quelli presenti in chiaro sul titolo, la presentazione al pagamento avviene mediante valorizzazione del flag "Alert" e la trasmissione dell'immagine (anche se l'importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili).

Si sono verificati casi in cui alcuni caratteri contenuti nei campi/sottocampi del codice randomico sono stati trasformati da minuscolo a maiuscolo o casi in cui gli zeri presenti in campi/sottocampi facoltativi siano stati valorizzati nel flusso CITR.001 con spazi bianchi. Queste modifiche, seppure di carattere squisitamente formale, creano difficoltà al trattario/emittente in fase di verifica del dato. Si raccomanda dunque di valorizzare il campo +++Data Matrix rispettando contenuti e formalismi del codice stampato sul titolo.

Timbri sulla materialità dell'assegno

Sugli assegni presentati al pagamento tramite la procedura CIT non devono essere apposti i timbri funzionali alla girata per l'incasso per evitare che essi possano negativamente incidere sul processo di generazione e sulla qualità delle immagini. I timbri non vanno apposti neppure in caso di assegni presentati tramite la soluzione di back-up della CIT.

L'assenza dei timbri sulle immagini ricevute dal trattario/emittente è quindi assolutamente corretta e non può certamente essere motivo di mancato pagamento del titolo.

Al pari, non può essere causa di esito impagato l'eventuale ricezione di un'immagine sulla quale il negoziatore ha erroneamente posto i timbri laddove ciò non impedisca al trattario/emittente lo svolgimento delle verifiche di competenza.

Retro dei vaglia cambiari

Si segnala che attualmente i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia presentano il riquadro che ospita la firma di girata – posizionato nel retro del titolo – nella zona opposta rispetto a quella presente nei prototipi di assegni allegati alla circolare ABI di marzo 2016. Precisamente, il riquadro è posizionato nel lato destro del retro del titolo anziché nel lato sinistro. Si invitano pertanto tutti gli intermediari negoziatori a prestare attenzione affinché in fase di versamento, la firma di girata venga apposta dal legittimo portatore all'interno del riquadro destinato ad accogliere la girata. Si è infatti verificato che firme poste fuori dal riquadro si sovrappongono con la zona che ospita il numero dell'assegno con caratteri microforati, creando problemi nella lettura automatica del dato.

Negoziazione assegni circolari con immagine

Si ricorda che, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia, la presentazione al pagamento degli assegni bancari/postali di importo sino a 8.000 euro e degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d'Italia senza limiti di importo, deve avvenire in CIT mediante i soli dati contabili. La trasmissione dell'immagine, nei casi di specie, è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag "Alert" o il data entry manuale della codeline CMC7.

Rimane ferma la possibilità di trasmettere le immagini degli assegni anche nei casi di presentazione al pagamento degli assegni sopra indicati per specifico accordo bilaterale tra trattario/emittente e negoziatore (tali accordi sono a volte richiesti dal trattario/emittente per contrastare le frodi).

Regolarizzazione degli assegni

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del 22 marzo 2016 della Banca d'Italia, *"Il processo di generazione dell'immagine dell'assegno deve assicurare che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai fini della presente disciplina; il processo garantisce altresì la conformità dell'immagine dell'assegno all'originale cartaceo" (art. 3, comma 2) e che "Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che l'assegno sia presentato al pagamento una sola volta" (art.7, comma 6).*

Deve intendersi, quindi, che non può essere regolarizzato un assegno già presentato al pagamento in forma elettronica e reso impagato dal trattario/emittente.

Si invitano pertanto gli intermediari:

- nel ruolo di emittenti, a raccomandare alle proprie dipendenze di porre la massima cura in fase di emissione degli assegni circolari, in particolare nella corretta apposizione della firma di traenza;
- nel ruolo di negoziatore, a prestare la massima attenzione affinché il processo di digitalizzazione e di presentazione al pagamento di un assegno venga avviato solo dopo aver verificato la regolarità del titolo (presenza della data di emissione, della firma di emissione/traenza, mancanza o irregolarità di girata, ...). Al contempo, si raccomanda agli intermediari di informare la propria clientela in merito ai rischi conseguenti alla emissione/versamento di un assegno irregolare

(mancato pagamento del titolo e impossibilità di regolarizzarlo e ripresentarlo al pagamento) affinché anch'essi (nel ruolo di traenti o di beneficiari) prestino la dovuta attenzione alla regolarità del titolo. Più in generale, andrebbe colta l'occasione per invitare i clienti a prestare cura nella compilazione degli assegni (scrittura chiara e facilmente leggibile) e nell'apposizione delle firme/timbrati di traenza o girata (evitando che possano andare a sovrapporsi ad altre informazioni presenti sul titolo).

Si richiama peraltro l'attenzione sul fatto che nel caso di assegni circolari risultati impagati per irregolarità, l'intermediario emittente dovrà procedere al rimborso del titolo a fronte della restituzione della copia analogica conforme rilasciata dal negoziatore al legittimo portatore del titolo non potendo pretendere che venga restituito il titolo cartaceo originale.

Si ricorda, inoltre, che per assegni aventi data di emissione posteriore a quella effettiva, la regolarizzazione può essere effettuata dal legittimo portatore mediante pagamento del bollo e delle sanzioni presso l'Agenzia delle Entrate. Per evitare che l'apposizione del bollo di regolarizzazione possa incidere negativamente sulla qualità delle immagini degli assegni, è auspicabile che il bollo per la regolarizzazione venga apposto al di sotto dello spazio previsto per la girata al fine di garantire la successiva corretta acquisizione dell'immagine del nuovo contesto di digitalizzazione degli assegni. Si invitano gli intermediari, laddove possibile, a fornire questa raccomandazione alla propria clientela. Rimane inteso che nel caso in cui il bollo sia apposto sul fronte del titolo e non sia possibile generare un'immagine che supera i controlli IQA, l'assegno sarà presentato mediante la procedura di back-up.

Generazione delle immagini e controlli IQA

Si comunica che i parametri di qualità riferiti al fattore di controllo IQA n. 11 "Dimensione immagine compressa troppo bassa" sono così aggiornati: peso minimo del fronte= 35 KB (anziché 60 KB) e peso minimo del retro= 20 KB (anziché 40). Questa modifica tiene conto, in particolare, delle minori dimensioni delle immagini acquisite da scanner professionali. Si allega alla presente versione aggiornata e completa della "Tabella dei Controlli di IQA" (*cf. allegato 4*). Si ricorda che i parametri dei controlli IQA potranno all'occorrenza essere rivisti laddove, a fronte dell'esperienza maturata, dovesse emergerne la necessità.

Rimane ferma la possibilità di rivedere, all'occorrenza, i parametri di riferimento dei vari fattori di controllo.

Si è riscontrato che la clausola "non trasferibile" stampata con tonalità accese, come ad esempio in colore rosso/arancione, non viene letta in fase di acquisizione dell'immagine soprattutto se il versamento del titolo è effettuato tramite ATM. Si invitano quindi gli intermediari a non utilizzare inchiostri di colorazione particolare per la stampa della predetta clausola e, più in generale delle altre informazioni presenti sul titolo o comunque a procedere in tal senso dopo aver svolto accurate verifiche circa la possibilità di generare immagini di qualità.

Metadati e tag nell'immagine dell'assegno

Si raccomanda agli intermediari di associare all'immagine dell'assegno in formato PDF/A tutti i metadati previsti, nel rispetto dello schema XMP riportato come allegato 4 della circolare del 22 marzo 2016. Al pari, si rammenta di riportare nell'immagine PDF/A i tag utili a distinguere il fronte ed il retro del titolo e a identificarne l'orientamento orizzontale o verticale.

Registrazione su supporto informatico degli eventi caratterizzanti la vita dell'assegno

Con riferimento alla registrazione degli eventi che caratterizzano il ciclo di vita dell'assegno, prevista dall'art. 5 del Regolamento tecnico della Banca d'Italia si chiarisce, sentita quest'ultima, che le indicazioni contenute al paragrafo 4 dell'allegato tecnico al Regolamento sono da ritenersi indicative e non esaustive, nel senso che gli "eventi" che gli intermediari devono registrare su supporto informatico possono essere di maggiore dettaglio rispetto a quelli ipotizzati nel richiamato allegato

tecnico (“Digitalizzato”, “Presentato al pagamento”, “Pagato”, “Impagato”, “Assegno protestato”, “Assegno non protestabile”, “Consegnato”).

Avendo riguardo delle caratteristiche della procedura CIT:

- lo stato di “Pagato” può essere declinato in “Presunzione di pagato”, “Pagato assegno pervenuto in ritardo in back-up”, “Pagato assegno erroneamente segnalato impagato”;
- lo stato “Consegnato” potrebbe essere distinto in “Consegnata copia analogica conforme”, “Consegnata copia analogica non conforme” e “Consegnata copia informatica”;
- si potrebbero aggiungere gli eventi “Conferma impagato”, “Conferma impagato assegno non pervenuto tramite back up”, “Costituito deposito vincolato”, “Svincolato il deposito presso il negoziatore”, “Svincolato il deposito presso il trattario”.

Sempre sentita la Banca d’Italia, si chiarisce altresì che:

- gli intermediari non sono tenuti ad assicurare la registrazione del semplice accesso e/o interrogazione dell’archivio informatico in cui sono registrati gli eventi dell’assegno; la registrazione dell’accesso deve infatti essere assicurata solo nei casi in cui l’intermediario inserisca o modifichi le informazioni presenti nel predetto archivio;
- la registrazione non deve essere effettuata su una base dati specifica, rimanendo tuttavia in capo all’intermediario la responsabilità di garantire la rintracciabilità e la leggibilità delle informazioni associate agli eventi caratterizzanti il ciclo di vita dell’assegno con modalità idonee a garantire la completezza, la correttezza e la non modificabilità dei dati e dei documenti prodotti e/o utilizzati durante il ciclo di vita del titolo.

Indirizzamento dei flussi CIT e accesso alle informazioni del servizio SPORTCED

Gli aderenti alla procedura CIT sono tenuti ad eseguire l’accesso al servizio SPORTCED ai fini dell’indirizzamento dei messaggi di “Presentazione al pagamento” e di tutti gli altri messaggi per i quali ciò è previsto (cfr. documento tecnico SIA-RI-CIT 001). Gli assegni bancari tratti su sportello ceduto devono infatti essere presentati al pagamento in CIT direttamente all’intermediario che ha acquisito lo sportello sul quale tali assegni sono stati tratti, informazione questa che è rilevabile dal negoziatore tramite la verifica dell’accoppiata ABI-CAB in SPORTCED.

Per tale ragione si raccomanda a tutti gli intermediari coinvolti in operazioni di cessione di sportelli, di segnalare le informazioni utili per l’aggiornamento dell’archivio SPORTCED nei tempi e in base alle regole riportati nella documentazione tecnica (cfr. documento SIA-RI-CAB 001) e si invitano quegli intermediari che rilevassero la mancata segnalazione di cessioni pregresse a procedere con urgenza ad un aggiornamento dei legami delle coordinate ABI-CAB nell’ambito del servizio SPORTCED.

Al pari si richiama l’attenzione degli aderenti alla CIT sulla necessità di verificare che risultino censite in SPORTCED anche informazioni relative a cessioni di sportelli avvenute nel passato (prima dell’avvio della CIT); ciò per evitare che eventuali assegni ancora in circolazione recanti le coordinate ABI-CAB dello sportello ceduto non possano essere negoziati nell’ambito della nuova procedura.

Presentazione al pagamento

Si raccomanda agli intermediari di valorizzare correttamente i campi “Tipo assegno” e “Codice identificativo assegno”, presenti nel flusso CITR.001 di presentazione al pagamento.

In particolare, si richiama l’attenzione sul fatto che:

- gli assegni negoziati o tratti su conti di clientela non residente (cosiddetti assegni di conto estero) devono essere gestiti nell’ambito della procedura CIT nel rispetto delle regole ordinarie e cioè al pari di assegni negoziati o tratti su conti di clientela residente. Tali assegni non devono quindi essere presentati al pagamento seguendo le regole operative previste per i draft e dunque indicando il valore “2” nel campo “Tipo assegno”;
- nel campo “Codice identificativo assegno” deve essere indicato il valore “1” per assegni di “nuovo layout”, “2” per assegni di vecchio layout e “3” per draft.

Richiesta immagine

Il Regolamento della Banca d'Italia stabilisce che nei casi di presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili “*il negoziatore trasmette l'immagine dell'assegno a fronte di specifica richiesta da parte del trattario o dell'emittente*”.

La richiesta dell'immagine (messaggio 870) è effettuata dal trattario/emittente ogni qualvolta ritenuto necessario per svolgere le verifiche di competenza sull'immagine; si invitano pertanto gli intermediari negoziatori a non stornare eventuali comunicazioni di esito impagato di un assegno presentato al pagamento mediante i soli dati contabili in conseguenza della mancata richiesta dell'immagine da parte del trattario/emittente. Vi sono infatti casi in cui il trattario/emittente decide di comunicare l'esito impagato di un titolo senza ritenere necessaria la verifica dell'immagine (es. assegno prescritto, richiesta sequestro pendente, assegno non di competenza).

Sempre con riferimento alla richiesta di immagine si chiarisce inoltre che nei casi di richiesta della materialità originale di assegni presentati al pagamento nell'ambito della procedura Check (motivo operazione 04) il negoziatore, oltre ad inviare la materialità dell'assegno al trattario/emittente, deve segnalare la presa in carico della richiesta con il messaggio di “Invio Immagine” (CITR.003). Si chiarisce che in questo caso il campo “data riferimento transazione” del messaggio CITR.003 deve essere valorizzato con la data di spedizione della lettera di vettura. Il chiarimento è riportato anche nel documento delle specifiche tecniche e precisamente nella colonna note del citato campo.

Tempi di richiesta ed invio dell'immagine

Il Regolamento del 22 marzo 2016 della Banca d'Italia stabilisce che “*La richiesta di trasmissione dell'immagine dell'assegno*” da parte del trattario o dell'emittente, prevista nei casi di presentazione al pagamento in forma elettronica mediante i soli dati contabili (art. 7, comma 2), “*deve pervenire al negoziatore in tempi che rendano possibile l'invio dell'immagine non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione*” (art. 10, comma 3).

Ferma rimanendo la responsabilità del negoziatore di rispettare il termine sopra richiamato, nell'ambito della procedura CIT è previsto lo scarto di eventuali richieste di immagine trasmesse dal trattario/emittente oltre il giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento.

Ciò premesso, in questa prima fase di avvio della CIT sono state riscontrate delle difficoltà dovute a ritardi nella gestione delle richieste e/o nell'invio delle immagini che hanno avuto delle ricadute sulla possibilità per il trattario/emittente di completare le dovute verifiche entro i termini previsti per la comunicazione dell'eventuale esito impagato.

In relazione a quanto sopra si sollecitano tutti gli intermediari al rispetto delle seguenti indicazioni:

- indipendentemente dal controllo applicativo, che consente il transito dei messaggi di richiesta immagine (msg. 870) sino alle ore 20 del giorno D+2 (dove D è la data in cui l'assegno è girato per l'incasso al negoziatore), il trattario/emittente invia il messaggio 870 auspicabilmente entro le ore 20 del giorno D+1 e comunque non più tardi delle ore 12 della giornata lavorativa successiva (D+2);
- il negoziatore si predispose per gestire l'invio automatico delle immagini richieste per evitare che eventuali messaggi 870 ricevuti dopo la chiusura della giornata operativa di filiale possano determinare il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 10.3 del Regolamento della Banca d'Italia (invio dell'immagine entro D+2). Si intende, quindi, che il negoziatore potrà trasmettere l'immagine nella giornata applicativa File Transfer D+1 se la richiesta è pervenuta entro le ore 20 di D+1, o al più tardi nella giornata applicativa di File Transfer di D+2 se la richiesta è pervenuta entro le ore 12 di D+2.

Sulla base di quanto sopra indicato, il trattario riceve l'immagine entro le ore 8 di D+2 o, in casi eccezionali, entro le ore 8 di D+3. L'eventuale comunicazione di esito impagato deve essere trasmessa dal trattario entro le ore 20 della giornata D+3. Si invitano gli intermediari trattari che effettuano la

richiesta dell'immagine, ad attendere la ricezione della stessa prima di comunicare l'eventuale esito impagato.

Richiesta di originale/scansione di assegni presentati al pagamento in Check Truncation (CHT)

Il messaggio di "Richiesta immagine" (870) può essere utilizzato dal trattario/emittente per chiedere al negoziatore la trasmissione anche dell'originale/scansione di assegni presentati al pagamento mediante la procedura *Check Truncation (CHT)*. Al riguardo si chiarisce che durante la fase di progressiva adozione della CIT nel ruolo di negoziatore – dunque nel periodo che intercorre tra il 29 gennaio 2018 e il 6 luglio 2018 – le eventuali richieste di originale/scansione di assegni presentati in Check Truncation dovranno essere gestite dal trattario/emittente attraverso il messaggio 086 "Richiesta Assegno" della medesima procedura CHT.

Il negoziatore, che conserva gli assegni troncati, potrebbe infatti non aver completato il passaggio alla nuova procedura CIT al momento della richiesta e quindi potrebbe non ricevere il nuovo messaggio di "Richiesta Immagine" 870 (tipo operazione 03 o 04), laddove invece si ha certezza che la richiesta vada a buon fine utilizzando la vecchia procedura.

Presentazione al pagamento tramite soluzione di back-up

La presentazione al pagamento in CIT di un assegno tramite la procedura di back-up deve avvenire soltanto se l'assegno non può essere correttamente digitalizzato dal negoziatore a causa del mancato rispetto dei parametri di qualità previsti (controlli IQA). I controlli di qualità devono essere effettuati tramite apposito software e quindi essere eseguiti in automatico escludendo ogni valutazione di carattere soggettivo da parte degli operatori incaricati. Il ricorso alla soluzione di back-up della CIT non deve quindi essere motivato da altri ragioni quali, ad esempio l'indisponibilità o il malfunzionamento delle apparecchiature che generano l'immagine con la conseguenza che ciascun intermediario deve adottare presidi organizzativi e/o procedurali che consentano di procedere sempre e tempestivamente alla cattura delle immagini⁶.

Rimane inteso che per la negoziazione di titoli draft non è ammesso il ricorso alla procedura di back-up; pertanto il campo ++Procedura di BACK-UP nel messaggio CITR.001 non deve essere valorizzato per tipo assegno ASSEGNO = "2" - Draft.

Incasso bonario di un assegno presentato al pagamento tramite la soluzione di back-up

Si ricorda che per i titoli presentati al pagamento tramite la procedura di back-up e successivamente smarriti, sottratti o distrutti (mancata ricezione della materialità entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione dell'esito impagato 872 con causale 79), ovvero dopo la ricezione del messaggio 874 (Conferma di impagato con causale 80), il negoziatore potrà attivare la procedura di "Incasso bonario", al fine di chiudere il ciclo d'incasso del titolo.

Si precisa che ai fini dello scambio delle lettere di manleva necessarie per procedere all'incasso in via bonaria, non devono essere utilizzate le indicazioni disponibili nell'anagrafica CIT000 per l'indirizzamento della materialità di assegni negoziati in procedura di back-up rimanendo validi i riferimenti e gli indirizzi di recapito che ciascun intermediario ha sin qui utilizzato per la procedura di "Incasso bonario".

⁶ Si suggerisce agli intermediari di:

- mettere a disposizione delle filiali uno o più scanner aggiuntivi così da poter immediatamente sopperire all'eventuale guasto/malfunzionamento di quelli in uso;
- adottare soluzioni operative ed organizzative che consentano – in caso di problemi nella generazione dell'immagine – di concludere comunque l'operazione di versamento senza generare disagi per la clientela e rinviando ad un momento successivo (entro la chiusura della giornata lavorativa) la risoluzione dei problemi e lo svolgimento di tutte le attività previste.

Conferma impagato

Si raccomanda agli intermediari, nel ruolo di trattario/emittente, di segnalare sempre la chiusura del ciclo di incasso di un assegno comunicato impagato con causale non definitiva. In particolare, si ricorda che:

- nel caso di assegni comunicati impagati per difetto di provvista, il ciclo di incasso si chiude entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione in CIT con l'invio di un messaggio 873 di "Pagato" (motivo operazione "01") o con un flusso CINTR.004 di "Protesto e spese" o, al 15° giorno fisso, tramite messaggio 875 di "Conferma impagato". Risulta che, in taluni casi, il messaggio di conferma impagato che chiude il ciclo di incasso al 15° giorno lavorativo per assenza di pagamento tardivo o protesto non è stato trasmesso e si chiede pertanto agli intermediari di porre la massima attenzione su questo aspetto;
- nel caso di assegni comunicati impagati con altra causale ex circolare n. 3512/c, il ciclo di incasso si chiude entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione in CIT con l'invio di un flusso CINTR.004 di "Protesto e spese" o con un messaggio 875 di "Conferma impagato" (o, in via eccezionale in caso di comunicazione erronea di impagato, con un messaggio 873 di "Pagato" contraddistinto da motivo operazione "03").

Nei casi di presentazione al pagamento tramite la soluzione di back-up si ricorda che il messaggio di "Conferma impagato assegno presentato in back-up" (messaggio 874) può essere trasmesso dal trattario/emittente entro 2° giorno lavorativo successivo alla comunicazione di esito impagato con causale "79 - Materialità non pervenuta in procedura di back-up" per confermare l'esito impagato dell'assegno o per segnalare che la materialità non è ancora pervenuta.

Il trattario/emittente nel messaggio 874 che invia per confermare l'esito impagato del titolo può valorizzare una delle causali previste nell'Appendice C delle specifiche tecniche (causali da 10 a 40, ex. circolare n. 3512/C del 30/4/2001 Ministero Industria) o una delle causali ricomprese nell'Appendice C1 (motivazione impagato secondo gli accordi interbancari) ad eccezione delle causali 50, 52, 53, 79 e 80.

Si chiarisce che qualora l'invio del messaggio 874 – previsto entro il 2° giorno lavorativo successivo alla comunicazione di esito impagato con causale "79" – non chiuda il ciclo di incasso (motivazione di esito impagato non definitiva), il trattario/emittente potrà inviare un messaggio 873 di "Pagato" o di "Protesto e spese" o, al 15° giorno lavorativo successivo a quello di compensazione dell'assegno, un messaggio 875 di "Conferma impagato".

Deposito/Svincolo deposito

Si chiarisce che la messaggistica relativa alla costituzione e allo svincolo del deposito vincolato (messaggi 876 e 877) non può essere utilizzata per assegni presentati al pagamento mediante procedura *Check Truncation* o scambiati in Stanza di compensazione, ma solo per assegni presentati al pagamento mediante la procedura CIT.

Resta invece inteso che tali messaggi possono essere utilizzati per assegni presentati al pagamento tramite la soluzione di "back-up" ma si chiarisce che in questi casi lo svincolo del deposito è condizionato alla consegna da parte del legittimo portatore dell'originale del titolo (trattandosi di presentazione al pagamento in forma cartacea).

Richiamo assegni

Nell'ambito della nuova procedura CIT è possibile per il negoziatore inviare un messaggio di "Richiamo assegno" (msg. 878), a fronte del quale il trattario può:

- **trasmettere il messaggio di impagato con motivazione 70 "Assegno richiamato" entro il termine del 2° giorno lavorativo successivo a quello di presentazione al pagamento dell'assegno** (l'assegno si intende presentato nella data di compensazione del flusso CINTR.001 o, nel caso di presentazione al pagamento tramite soluzione di back-up, nella data in cui la materialità

perviene al trattario). Questa situazione è possibile se il messaggio di richiamo è pervenuto al trattario prima dell'invio dell'eventuale esito impagato con altra motivazione;

- **comunicare l'esito positivo del richiamo tramite messaggio 878 (tipo operazione "2", motivo operazione "01").** Questa situazione è possibile quando la richiesta di richiamo perviene al trattario/emittente dopo la comunicazione di esito impagato (con causale diversa da "70") ma l'iter del protesto può non essere avviato/interrotto. Si ricorda che nei casi di specie il trattario deve comunque chiudere il ciclo d'incasso dell'assegno con un eventuale messaggio di pagato o di conferma impagato. Qualora il ciclo si chiuda con messaggio di conferma impagato (875), all'interno di esso il trattario/emittente dovrà valorizzare il motivo operazione "70 – Assegno richiamato". Rimane inteso che ai fini della consegna della copia analogica conforme dell'assegno al legittimo portatore e per le segnalazioni ai Prefetti, rileva il motivo di esito impagato segnalato dal trattario/emittente nel messaggio di esito impagato (messaggio 872). Si ricorda, inoltre, che eventuali oneri sostenuti per l'eventuale richiesta di protesto successivamente ritirata possono essere regolati con il negoziatore "fuori procedura";
- **comunicare l'esito negativo del richiamo tramite messaggio 878 (tipo operazione "2", motivo operazione diverso da "01").** Questa situazione è possibile se la richiesta di richiamo perviene quando il conto trassato è già stato addebitato, se il protesto è stato eseguito, se è stato comunicato un impagato con causale definitiva (Appendice C1 delle specifiche tecniche) o per altre ragioni tecniche (richiamo non di competenza o flusso CINTR.001 non pervenuto). Il trattario deve anche questo caso chiudere il ciclo di incasso dell'assegno.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, sebbene la procedura CIT abbia modificato le modalità di presentazione al pagamento degli assegni e di gestione dell'eventuale richiamo, sul tema della CAI **rimangono valide ed applicabili le indicazioni/chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia con RONEATA N. 267596 DEL 21-11-2002 e N. 166009 DEL 11-07-2003**, che di seguito sono richiamate:

- in merito al fatto che il richiamo di un assegno emesso senza autorizzazione o senza provvista possa inibire l'iscrizione nella CAI, la Banca d'Italia fa presente che **l'elemento discriminante è dato dall'essersi perfezionati o meno l'illecito**;
- nel caso di **assegni senza autorizzazione**, l'illecito si perfeziona nel momento stesso dell'emissione dell'assegno da parte del traente firmatario del titolo; nell'ipotesi di **assegni senza provvista**, l'illecito si perfeziona nel momento della presentazione al pagamento che nel caso di assegni regolati con la procedura "Check Image Truncation" coincide **con la presentazione in via telematica** (combinato disposto dell'art. 2 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 205/2014 e art. 7 del Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016).
- gli obblighi previsti dalla legge n. 386/90 assumono carattere cogente sin dal perfezionarsi degli illeciti, sicché **l'eventuale richiamo dell'assegno da parte della banca negoziatrice non esime la banca trattaria dall'esecuzione di tutti gli adempimenti di legge**, relativi all'avvio sia della procedura sanzionatoria amministrativa sia della revoca di sistema;
- resta fermo che, per il perfezionamento dell'illecito di emissione di assegno senza provvista, **non è richiesta la levata del protesto**; l'art. 8 bis, co. 2, legge 386/90 prevede espressamente a carico della banca trattaria l'obbligo di informativa diretta dell'illecito al Prefetto "nei casi in cui non si leva il protesto o la constatazione equivalente".

Termine per l'invio del preavviso di revoca per gli assegni presentati al pagamento mediante la procedura CIT

Sentita la Banca d'Italia, si chiarisce che per gli assegni presentati al pagamento in forma elettronica tramite la procedura CIT (mediante invio dei dati contabili e dell'immagine o dei soli dati contabili) e comunicati impagati per assenza di provvista, l'invio del preavviso di revoca da parte del trattario deve essere effettuato ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 entro il 10° giorno dalla presentazione al pagamento, non trovando quindi applicazione per la CIT le indicazioni

contenute nell'art. 6 del Regolamento Banca d'Italia del 29/1/2002 e successive modifiche del 16/3/2005, in virtù delle quali, nel caso di presentazione al pagamento in via telematica tramite la procedura Check Truncation, per gli effetti di cui al predetto comma 2 dell'art. 9-bis l'assegno si intende presentato al pagamento nel giorno di scadenza del termine previsto per la comunicazione di esito impagato.

Nel caso di presentazione al pagamento mediante la soluzione di back-up della CIT, il predetto termine per l'invio dell'avviso di revoca è calcolato dalla data in cui la materialità del titolo è ricevuta dal trattario.

Consegna di documentazione

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento, il negoziatore potrà rilasciare la copia analogica dell'immagine dell'assegno (su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi) al portatore del titolo una sola volta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento e dal capitolo 4 dell'Allegato tecnico, è necessario che gli intermediari – nel ruolo di negoziatore o di trattario (si ricorda infatti che lo svincolo del deposito può essere effettuato presso uno o l'altro intermediario) – adottino misure utili a tenere traccia della restituzione della copia analogica al fine di una corretta e completa registrazione degli eventi caratterizzanti l'intero ciclo di vita dell'assegno e anche eventualmente ad evitare che se la copia non venga riconsegnata possa essere utilizzata per chiedere un ulteriore pagamento del titolo.

Con specifico riferimento all'ipotesi – che non si ritiene frequente – di richiesta svincolo del deposito presso l'intermediario trattario, si raccomanda a quest'ultimo di evadere la richiesta avendo preventivamente verificato con il negoziatore – fuori procedura e con le modalità ritenute più idonee – la validità della copia analogica dell'immagine dell'assegno.

Si coglie l'occasione per richiamare a seguire tutte le informazioni necessarie per la compilazione:

- della dichiarazione di conformità della copia analogica all'originale informatico presente nei propri archivi;
- dell'immagine fronte e retro dell'assegno e, se applicabile, immagine del protesto/constatazione equivalente o del documento di non protestabilità;
- dei dati del mancato pagamento:
 - Causale (codice e descrizione per esteso);
 - Data di presentazione al pagamento;
 - Data di impagato;
 - Importo non pagato (nel caso di impagato parziale);
 - Importo pagato tardivamente (laddove presente);
- del timbro/firma intermediario e data.

Scambio della materialità degli assegni nell'ambito della procedura CIT

Si richiama l'attenzione degli intermediari sulle regole da seguire in tutti i casi in cui la CIT prevede lo scambio tra aderenti di titoli in forma cartacea:

- nel caso di presentazione al pagamento tramite soluzione di back-up, la trasmissione dell'assegno (assegno per il quale non è possibile generare un'immagine che rispetta i requisiti previsti) al trattario/emittente deve essere effettuata dall'intermediario negoziatore verificando la validità dei codici ABI e CAB indicati sul titolo tramite il servizio SPORTCED e procedendo alla individuazione dell'indirizzo di spedizione sulla base delle indicazioni che, per il codice ABI dell'aderente trattario/emittente che risulta in validità, sono presenti nell'anagrafica CIT000. Qualora l'aderente trattario/emittente abbia scelto la modalità di ricezione "accentrata", la materialità è trasmessa dall'aderente negoziatore all'indirizzo indicato nella predetta anagrafica. Qualora l'aderente trattario/emittente abbia scelto la modalità di ricezione "decentrata" la

materialità è trasmessa all'indirizzo indicato nell'archivio ABI-CAB per lo sportello dell'aderente trattario/emittente come risulta in validità previo accesso al servizio SPORTCED;

- la restituzione al negoziatore di assegni presentati al pagamento mediante soluzione di back-up e comunicati impagati deve essere effettuata dall'intermediario trattario/emittente procedendo all'individuazione dell'indirizzo di spedizione sulla base delle indicazioni che, per il codice ABI dell'aderente negoziatore, sono presenti nell'anagrafica CIT000 in merito alla gestione accentrata o decentrata della materialità, nel rispetto di quanto già indicato per la presentazione al pagamento.
- la presentazione al pagamento dei draft deve essere effettuata dall'intermediario negoziatore procedendo alla individuazione dell'indirizzo di spedizione sulla base delle indicazioni presenti nell'anagrafica CIT000 per l'intermediario presso il quale è pagabile il titolo. Tali informazioni sono presenti nell'anagrafica procedurale per i soli intermediari che offrono il servizio di pagamento draft. Si rammenta inoltre che eventuali indirizzi presenti sui titoli sono irrilevanti ai fini della gestione dei draft nella nuova procedura CIT;
- la restituzione dei draft comunicati impagati al negoziatore deve essere effettuata dall'intermediario che ha ricevuto il titolo verificando la validità dei codici ABI e CAB dell'aderente negoziatore tramite il servizio SPORTCED e procedendo all'individuazione dell'indirizzo di spedizione nell'archivio ABI-CAB per lo sportello in validità;
- la trasmissione della materialità di assegni presentati al pagamento tramite la procedura Check Truncation all'aderente trattario/emittente che ne abbia fatto eventuale richiesta tramite apposito messaggio della procedura CIT, è effettuata dal negoziatore nel rispetto delle regole sopra indicate per la trasmissione degli assegni presentati al pagamento tramite soluzione di back-up.

Ulteriori chiarimenti di carattere tecnico

- Calcolo della cifra di controllo presente nei flussi message switching. Sono stati scambiati nei flussi di message switching con cifra di controllo non correttamente calcolata e, per tale ragione, si ricorda che:
 - l'IDC 010 (Cifra di controllo) deve contenere un codice calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente del messaggio. Può contenere tutti caratteri "zero".
 - ai fini del calcolo del codice si deve far riferimento a quanto espressamente riportato nell'Appendice B delle specifiche tecniche della procedura CIT (SIA-RI-CIT 001) in materia di informazioni rilevanti e di modalità di trattamento dei campi/sottocampi mancanti. Con specifico riferimento ai campi facoltativi non valorizzati, l'Appendice B rinvia al documento "Criteri e regole generali" della RNI (SIA-RI-STD 001) e chiarisce che *"I campi e i sottocampi facoltativi, quando non presenti, devono essere completamente sostituiti da caratteri zero. Qualora la lunghezza complessiva dei campi soggetti a cifratura sia inferiore a 160 caratteri, la residuale parte della stringa va riempita con zero"*.Si invitano gli intermediari, nei casi di ricezione di messaggi con cifra di controllo errata, ad accettare comunque le richieste di presentazioni al pagamento, gestendo poi con la controparte eventuali problematiche connesse a scambio di chiavi/calcolo della cifra di controllo.
- Codice di Riferimento dell'Operazione (CRO). Si chiarisce che il CRO presente all'interno dei flussi della procedura CIT deve essere generato nel rispetto di quanto riportato nell'Appendice B del documento tecnico SIA-RI-CIT e non deve quindi essere valorizzato con tutti "9" come previsto per la procedura Check Truncation;
- ABI fittizi. Si ricorda a tutti gli intermediari che hanno in circolazione titoli con CAB fittizi (non censiti nell'archivio SPORTCED) che ai fini del corretto indirizzamento della materialità dell'assegno in caso di presentazione al pagamento tramite soluzione di back-up, è opportuno indicare la modalità "Accentrata".

IV. ALTRI AGGIORNAMENTI

Obblighi di comunicazione di cui all'articolo 51 del d.lgs. 231/2007

Con circolare del 20 marzo 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che *“Quando l'assegno è sottoposto alla procedura interbancaria di “Check Truncation”, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze [di cui all'art. 51 del citato D.lgs.] può essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell'assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza – anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita previsione degli accordi interbancari) – in ordine all'effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento”*.

Tale chiarimento teneva conto del fatto che per gli assegni presentati al pagamento al trattario/emittente tramite i soli dati contabili il trattario/emittente non è in grado di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 49 del d.lgs. 231/2007 (indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per assegni non trasferibili).

Al riguardo si informa che, a fronte di apposita richiesta di chiarimento, il MEF ha precisato che le indicazioni sopra richiamate sono tuttora valide per i casi di presentazione al pagamento in forma elettronica mediante i soli dati contabili tramite la procedura CIT. Per tale ragione, in analogia con quanto previsto per la procedura Check Truncation, nel Regolamento è chiarito che *“quando l'assegno è presentato al pagamento in forma elettronica mediante i soli dati contabili, l'intermediario negoziatore garantisce l'assolvimento degli obblighi di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni riguardanti gli assegni bancari e circolari ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231”*.

Protesto e dichiarazione sostitutiva del protesto in via telematica

Ai fini del protesto/dichiarazione sostitutiva del protesto degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica si ricorda che:

- il Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con Notartel, ha sviluppato apposita procedura che consente agli intermediari e ai notai di effettuare il protesto in modalità telematica tramite la piattaforma STAD. Sul sito www.notartel.it (sezione "Servizi/Assegni digitali") è disponibile tutta la documentazione relativa alla procedura in argomento;
- la Banca d'Italia ha adeguato il servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto (DSP) per consentire agli intermediari di richiedere la DSP degli assegni dematerializzati in modalità telematica. Sul sito www.bancaditalia.it (sezione “Compiti/Sistema dei pagamenti e mercati/dichiarazioni sostitutive del protesto”) è disponibile il documento “Il servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto - Guida per gli operatori – Dicembre 2017”.

Si coglie l'occasione per precisare che le novità intervenute sul quadro regolamentare in materia di presentazione al pagamento degli assegni in forma elettronica non hanno modificato le norme relative ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto con la conseguenza che, anche per gli assegni presentati in forma elettronica, il protesto può essere levato come previsto dalla L. 12 giugno 1973, n. 349, dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dall'aiutante ufficiale giudiziario nonché, nei limiti indicati dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, dal segretario comunale.

Rimane inteso che per gli assegni presentati in forma elettronica il protesto può essere effettuato esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento 22 marzo 2016 della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.M. 3 ottobre 2014, n. 205.

Sebbene gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali non abbiano sviluppato soluzioni ad hoc per il protesto elettronico, gli intermediari possono comunque rivolgere a tali pubblici ufficiali la richiesta di levata del protesto, che dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal menzionato Regolamento della Banca d'Italia e nel rispetto degli accordi bilaterali tra intermediario/stabilimento trattario e pubblico ufficiale. È in corso di valutazione la possibilità di definire, di raccordo con tali categorie di pubblici ufficiali, eventuali linee guida operative per il protesto in via telematica.

Specifiche tecniche della procedura Check Image Truncation (documento SIA-RI-CIT)

La versione più aggiornata delle specifiche tecniche della procedura CIT (rel. 1.4 del documento SIA-RI-CIT) è disponibile sul sito www.sepaitalia.eu, nella sezione “Altri servizi di pagamento – Digitalizzazione assegni”.

Anagrafica CIT000 (documento SIA-RI-ANA)

Sul sito www.techinfo.sia.eu è stata pubblicata la versione aggiornata del documento tecnico “Gestione anagrafiche” del SITRAD (documento SIA-RI-ANA 001 versione 6.0). Questa versione del documento recepisce le specifiche relative all’anagrafica CIT000 nonché l’aggiornamento delle “Schede per l’adesione alle procedure interbancarie di scambio del SITRAD/Altre Applicazioni” (Appendice E).

Si ricorda che **ai fini** della eventuale **segnalazione della variazione dei dati di partecipazione** o della eventuale **segnalazione di recesso con subentrante** in conseguenza di processi di fusione o incorporazione, gli intermediari devono compilare ed inviare tali schede ad ABI e alla SIA (gestore delle anagrafiche del SITRAD), a mezzo posta elettronica, agli indirizzi pg@abi.it e assistenza.sistemidigestione@sia.eu.

Tabella referenti CIT

Si ricorda infine che per soddisfare le istanze pervenute dagli intermediari circa la disponibilità di uno strumento a supporto della tempestiva interazione tra gli aderenti alla procedura e della corretta lavorazione dei flussi CIT, l’Associazione ha pubblicato sul sito www.sepaitalia.eu, nella sezione “Altri servizi di pagamento – Digitalizzazione assegni”, una tabella contenente i riferimenti degli aderenti alla CIT, che potranno essere utilizzati per prendere contatto con l’intermediario qualora ciò si renda necessario per chiarire o risolvere aspetti di carattere operativo connessi alla presentazione al pagamento di un assegno tramite la CIT.

ALLEGATI

- *Messaggio libero di Rete del 29 giugno 2018*
- *Capitolo 6 del “Accordo interbancario per il servizio di incasso di assegni bancari e altri titoli di credito pagabili in Italia”*
- *Regolamento applicativo della procedura interbancaria CIT*
- *Versione aggiornata “Tabella dei Controlli di IQA”*

MESSAGGIO DI RETE TRASMESSO IL 29 GIUGNO 2018

inizio

Migrazione alla procedura Check Image Truncation (CIT) e dismissione delle procedure Check Truncation (CHT) ed Esito Elettronico Assegni (EEA)

Si fa seguito al messaggio libero di rete dello scorso 21 giugno 2018 avente ad oggetto “*Procedura Check Image Truncation (CIT): termine per il completamento della migrazione*”, per fornire indicazioni di maggiore dettaglio in merito alla dismissione delle procedure Check Truncation (CHT) ed Esito Elettronico Assegni (EEA).

Per quanto riguarda la procedura CHT:

1. L'ultima data di regolamento ammessa per la presentazione al pagamento degli assegni è il 2 luglio 2018. A partire dalla stessa data verrà quindi dismessa la componente dei servizi di File Transfer (FT 080, 081, 082 nonché eventuali FT 070, 071 e 072 da mandatario a Centro Applicativo) e pertanto **eventuali flussi trasmessi dagli intermediari aderenti dal 2 luglio 2018 in poi non verranno presi in carico dai Centri Applicativi**;
2. L'ultima data di regolamento ammessa per la comunicazione di esito impagato è il 5 luglio 2018. A partire dalla stessa data verrà quindi dismessa la componente dei servizi di Message Switching e pertanto **eventuali messaggi (sia MS 085-Impagato Assegno, sia MS 086 - Richiesta Assegno) trasmessi dagli intermediari aderenti dal 5 luglio 2018 in poi non verranno presi in carico dai Centri Applicativi**.

Si ricorda che eventuali assegni comunicati impagati nell'ambito della procedura CHT devono essere ripresentati al pagamento presso le Stanze di compensazione entro i termini ordinariamente previsti e comunque entro il 6 luglio 2018 (data ultima prevista per la presentazione al pagamento degli assegni presso le Stanze di compensazione).

L'eventuale storno dell'esito impagato comunicato nell'ultimo giorno di operatività della CHT dovrà essere gestito dal negoziatore con la controparte fuori procedura. Eventuali situazioni di carattere eccezionale dovute a situazioni di **cause di forza maggiore o indisponibilità del SITRAD** dovranno immediatamente essere rese note dall'intermediario con le modalità previste dal regolamento interbancario della procedura CHT ed eventuali messaggi in sospeso dovranno essere regolati mediante accordo bilaterale e fuori procedura con le controparti interessate;

3. L'ultima distribuzione degli aggiornamenti dell'anagrafica procedurale CHT è avvenuta in data 26 giugno 2018, con validità il 2 luglio 2018.

Con riferimento alla procedura EEA:

1. L'ultima data di regolamento prevista per i messaggi di esito Impagato (MS 850) è l'11 luglio 2018 (per assegni presentati a Stanza nell'ultima data prevista del 6 luglio 2018) mentre i messaggi di Pagato (MS 860) potranno transitare sino al 27 luglio 2018 con data ultima di regolamento ammessa il 30 luglio 2018. A partire da quest'ultima data saranno dismesse le funzioni di Message Switching e pertanto **eventuali messaggi trasmessi dagli intermediari aderenti dal 30 luglio 2018 in poi non verranno presi in carico dai Centri Applicativi**;
2. L'ultima distribuzione degli aggiornamenti dell'anagrafica procedurale EEA avverrà il 17 luglio 2018 con validità 23 luglio 2018.

A partire dal 9 luglio 2018 tutti gli assegni negoziati dovranno essere presentati al pagamento dagli intermediari tramite la procedura Check Image Truncation e dunque a partire da tale data gli intermediari dovranno garantire un presidio presso le Stanze di compensazione di Roma e di Milano utile unicamente per lo scambio di eventuali assegni comunicati impagati nell'ambito della procedura EEA o di eventuali assegni presentati al pagamento tramite la procedura Check Truncation richiesti dal trattario/emittente con messaggio 086 della procedura medesima. Tale presidio potrà venir meno a fronte della dismissione della procedura EEA dal 30 luglio 2018.

Si ricorda che la nuova procedura CIT consente agli intermediari di chiedere l'originale cartaceo o la fotocopia di assegni presentati al pagamento mediante la procedura CHT e si invitano pertanto gli intermediari a dismettere quanto prima la funzione di richiesta assegni (MS 086) della procedura CHT e ad inviare le richieste di questo tipo nell'ambito della CIT.

Si rammenta inoltre che la funzione di "Richiamo assegni" della procedura Disposizioni di Portafoglio è utilizzabile esclusivamente per l'eventuale richiamo di assegni presentati al pagamento in forma cartacea e che essa sarà dunque dismessa a breve in conseguenza della migrazione definitiva alla nuova procedura CIT.

Si ricorda, infine, che a fronte dell'ultima rilevazione degli oneri interbancari delle procedure CHT ed Esito Elettronico Assegni (riferiti al traffico del mese di luglio 2018) si procederà anche alla dismissione delle relative funzioni della procedura ROI.

Associazione Bancaria Italiana

Fine

ACCORDO INTERBANCARIO PER IL SERVIZIO DI INCASSO DI ASSEGNI BANCARI E ALTRI TITOLI DI CREDITO PAGABILI IN ITALIA

CAP. 6 – MODALITA' E CRITERI DI INCASSO DEGLI ASSEGNI

L'assegno può essere presentato al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica (Legge Assegno).

La presentazione al pagamento in forma cartacea è effettuata tramite “**Stanza di compensazione**” o procedura “**Check Truncation**”, nel rispetto di quanto di seguito indicato.

La presentazione al pagamento in forma elettronica è effettuata mediante la procedura “**Check Image Truncation**”, nel rispetto di quanto di seguito indicato.

Le banche convengono che, a decorrere dal **9 luglio 2018**, la **presentazione al pagamento degli assegni è effettuata esclusivamente in forma elettronica tramite la procedura “Check Image Truncation”**. La presentazione al pagamento in forma cartacea è prevista, dopo tale scadenza, per gli assegni per i quali non sia possibile generare l'immagine valida che rispetti i requisiti definiti dalla normativa vigente¹ e dalle norme interbancarie della procedura “Check Image Truncation”. Nei casi di specie la presentazione al pagamento è effettuata mediante apposita soluzione operativa cosiddetta di “back-up” (descritta a seguire).

6.1. PRESENTAZIONE AL PAGAMENTO IN FORMA CARTACEA

6.1.1. Scambio e regolamento

Titoli oggetto delle norme

Le norme del presente paragrafo si applicano ai seguenti tipi di assegno espressi in euro:

- assegni bancari (compresi i c.d. assegni su fondi a disposizione o “FAD”),
- assegni circolari, compresi gli assegni emessi da corrispondenti (art. 85 Legge Assegno),
- assegni di conto estero, per tali intendendo gli assegni tratti da soggetti non residenti (Banche, imprese e privati) su conti in euro intrattenuti presso Banche italiane.

Le specifiche norme riguardanti gli assegni di conto estero si applicano anche:

- ai vaglia cambiari (art. 106 Legge Assegno),
- alle fedi di credito non sottoposte a condizioni,
- ai polizzini,
- agli assegni di corrispondenti (art. 107 Legge Assegno),
- agli assegni a copertura garantita,
- agli assegni turistici.

¹ Art. 8, comma 7, del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106), Decreto n. 205 del 3 ottobre 2014, Regolamento del 22 marzo 2016 e delibera n. 208 del 5 aprile 2017 della Banca d'Italia, eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La locuzione "titolo impagato", in seguito utilizzata, comprende gli assegni:

- impagati non protestati (insoluti),
- protestati,
- richiamati.

Presentazione tramite procedura "Check Truncation"

Le Banche devono presentare per il pagamento e regolare tramite la Procedura "Check Truncation", secondo le norme interbancarie stabilite per detta procedura:

- gli assegni bancari di importo fino a euro 5.000,
- gli assegni circolari senza alcun limite di importo.

L'eventuale ripresentazione di assegni bancari e di assegni circolari troncati e segnalati impagati deve essere effettuata tramite "Stanza di compensazione".

Qualora gli assegni bancari troncati siano comunicati impagati dalla banca trattaria con motivazione riferita alle fattispecie di mancata autorizzazione o difetto di provvista, i titoli in questione devono essere consegnati alla banca trattaria stessa a cura della banca negoziatrice tramite "Stanza di compensazione" nel più breve tempo possibile.

Presentazione tramite "Stanza di compensazione"

Le Banche devono presentare per il pagamento e regolare in "Stanza di compensazione", secondo le "Norme per la partecipazione ed il funzionamento della Compensazione giornaliera dei recapiti":

- gli assegni bancari di importo superiore al limite previsto per il trattamento nella procedura "Check Truncation" o gli assegni bancari e circolari che per qualsiasi motivo non sia possibile "troncare";
- gli assegni di conto estero².

A questo fine, tutte le Banche sono impegnate ad essere presenti, per lo scambio e il regolamento delle rimesse di assegni, presso le Stanze di compensazione operanti sul territorio nazionale.

La presenza presso le Stanze in questione può essere diretta ovvero indiretta, tramite Banca mandataria.

Ciascuna Banca scambiante è tenuta a:

- presentare presso la Stanza individuata a propria scelta gli assegni negoziati a carico di ciascuna controparte;
- ritirare presso la Stanza scelta da ciascuna controparte "in consegna" gli assegni negoziati a proprio carico;
- restituire gli assegni impagati alla Banca (negoziatrice o mandataria della negoziatrice) che ha presentato i titoli per il pagamento, presso la Stanza ove tale Banca è presente direttamente, indipendentemente dalla piazza di originaria presentazione dei titoli negoziati;
- restituire alla Banca presentatrice presso la Stanza di originaria presentazione gli assegni impagati per i quali si richieda il rilascio da parte del Capo della Stanza della dichiarazione sostitutiva del protesto;
- utilizzare per lo scambio degli assegni negoziati e impagati i criteri uniformi di suddivisione delle rimesse e le buste normalizzate previsti dalle norme interbancarie di standardizzazione.

² Nel caso di assegni di conto estero, la banca destinataria deve essere messa in condizione di sapere se il beneficiario della negoziazione presso la banca remittente sia residente o non residente sotto il profilo valutario, a mezzo di apposita indicazione apposta sul titolo o su un talloncino allo stesso allegato.

Assegni circolari emessi da Corrispondenti

Gli assegni circolari (art. 85 Legge Assegno) emessi da Banche corrispondenti degli Istituti autorizzati all'emissione, in rappresentanza degli stessi, devono essere presentati al pagamento direttamente a detti Istituti autorizzati (è pertanto esclusa la presentazione alle Banche delegate alla sola emissione dei titoli).

Assegni "disguidati"

Gli assegni bancari, circolari e di conto estero non di competenza della Banca che ha ritirato gli assegni vanno restituiti e regolati alla Banca che ha presentato i titoli per il pagamento nel più breve tempo possibile tramite la stessa procedura di presentazione e, comunque, non oltre i termini di comunicazione del mancato pagamento.

Smarrimento o sottrazione degli assegni dopo la presentazione

In caso di smarrimento o di sottrazione dei titoli ritirati in "Stanza di compensazione", la Banca che ha subito l'evento (trattaria/emittente o sua mandataria), è tenuta ad effettuare denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia e a darne segnalazione alla Banca presentatrice entro il termine stabilito per la comunicazione di mancato pagamento. La segnalazione alle controparti interessate va consegnata, in forma scritta, in Stanza ovvero effettuata tramite Procedura "Esito elettronico assegni" con appropriata motivazione nell'apposito campo informativo dei relativi messaggi.

Gestione degli assegni bancari tratti su sportello ceduto

Gli assegni bancari tratti su sportello ceduto devono essere consegnati in "**Stanza di compensazione**" dal soggetto negoziatore (o dal mandatario) al soggetto che ha acquisito lo sportello sul quale tali assegni sono stati tratti (o al suo mandatario).

A questo fine, il soggetto che ha acquisito lo sportello è individuato dal soggetto negoziatore in base alle informazioni relative alla relazione fra codici ABI e CAB a seguito di cessioni di sportelli, di fusioni o ricodifiche presenti nel database nazionale dei codici ABI-CAB-BIC (servizio SPORTCED).

Il soggetto che ha ceduto lo sportello è tenuto a segnalare con la massima tempestività al soggetto negoziatore gli assegni bancari tratti su sportello ceduto i cui dati siano stati eventualmente trasmessi tramite la procedura "Check Truncation", al fine di consentire al soggetto negoziatore di consegnare in "Stanza di compensazione" gli assegni in questione al soggetto che ha acquisito lo sportello. Tale segnalazione deve essere effettuata con messaggio di impagato recante l'indicazione di apposito codice come previsto dalle norme interbancarie della procedura.

Nel caso di mancato pagamento dell'assegno tratto su sportello ceduto consegnato in "Stanza di compensazione", il soggetto che ha acquisito lo sportello, benché diverso da quello indicato nella code-line dell'assegno, invia l'eventuale messaggio di impagato della procedura "Esito Elettronico Assegni" al soggetto negoziatore, entro il termine interbancario fissato per la comunicazione del mancato pagamento degli assegni presentati in Stanza.

6.1.2. Comunicazione e/o restituzione dei titoli impagati – termini di estinzione degli assegni

Presunzione di pagamento

La presentazione al pagamento di un assegno in forma cartacea ad una “Stanza di compensazione” equivale alla presentazione per il pagamento (art. 34 Legge Assegno) e la conseguente operazione di compensazione comporta l’estinzione dell’assegno medesimo (artt. 1241-1252 Cod. civ.).

Le banche convengono di considerare gli effetti della presentazione al pagamento in forma cartacea tramite “Stanza di compensazione” estesi agli assegni trattati nella Procedura “Check Truncation”,

Si attribuisce il valore di condizione risolutiva dell’effetto estintivo già verificatosi a seguito della presentazione al pagamento e della compensazione del titolo:

- per gli assegni presentati al pagamento in **“Stanza di compensazione”**
 - all’invio della comunicazione elettronica di impagato tramite la procedura “Esito Elettronico Assegni” (non prevista per gli assegni di conto estero e titoli assimilati);
 - alla riconsegna in Stanza del titolo⁴ o del certificato sostitutivo del protesto (cfr. in allegato i testi delle relative convenzioni con i Pubblici Ufficiali) o alla segnalazione di avvio al protesto (prevista solo per gli assegni di conto estero e titoli assimilati) o alla segnalazione di smarrimento/sottrazione
- per gli assegni presentati al pagamento con la procedura **“Check Truncation”**
 - all’invio della comunicazione elettronica di impagato tramite la medesima procedura “Check Truncation” nelle modalità e nei termini previsti dalle norme interbancarie per detta procedura (di seguito richiamati) entro i termini di comunicazione del mancato pagamento di seguito indicati.

Termini di comunicazione del mancato pagamento

Per gli assegni bancari e circolari presentati per il pagamento tramite la Procedura “Check Truncation”, l’invio della comunicazione elettronica di mancato pagamento deve essere effettuato tramite la stessa procedura elettronica entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di regolamento in Compensazione del flusso di presentazione.

Per gli assegni bancari e circolari presentati per il pagamento in “Stanza di compensazione”, l’invio della comunicazione elettronica di mancato pagamento deve essere effettuata tramite la Procedura “Esito Elettronico Assegni” entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione in Stanza. Qualora entro il suddetto termine la banca trattaria/emittente avesse provveduto alla restituzione in Stanza dell’assegno impagato, la comunicazione elettronica, anche se effettuata in ritardo, assume valore ai soli fini del regolamento dell’importo del titolo.

Per gli assegni di conto estero presentati per il pagamento tramite Stanza, la restituzione del titolo impagato (con regolamento comprensivo di spese e/o commissioni) o la consegna della segnalazione di avvio al protesto deve avvenire, sempre tramite Stanza, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

Decorsi tali termini, l’estinzione dell’assegno diviene definitiva.

⁴ Per riconsegna del titolo si intende la riconsegna:

- a) dell’originale del titolo
- b) dell’originale del titolo protestato
- c) della copia del titolo protestato rilasciata dal pubblico ufficiale procedente

Comunicazione di "pagato" tramite la Procedura "Esito Elettronico Assegni"

La comunicazione di "pagato" tramite la Procedura "Esito Elettronico Assegni" (es. "pagamento tardivo dell'assegno" di cui al successivo paragrafo oppure assegno smarrito segnalato con messaggio impagato e successivamente ritrovato) può essere inviata dalla banca trattaria o emittente soltanto se in possesso del titolo e quindi in sede di estinzione dello stesso o prima della sua restituzione alla negoziatrice. Tale messaggio di pagato non può comunque essere inviato oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di ritiro in Stanza dell'assegno. L'eventuale storno non può essere inviato dalla banca negoziatrice oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo alla citata data di consegna in stanza del titolo.

Pagamento tardivo dell'assegno

Si premette che la banca trattaria, a seguito del ritiro dalla Stanza di assegno a suo carico precedentemente troncato e segnalato impagato per mancanza di fondi deve sempre provvedere, nei termini previsti, accertata la regolarità del titolo, all'invio del messaggio di esito elettronico impagato, a conferma della precedente segnalazione elettronica di impagato ed a storno del regolamento monetario avvenuto a seguito della consegna in Stanza del titolo.

In caso di pagamento tardivo dell'assegno comunicato impagato per difetto di provvista all'atto della presentazione telematica o in Stanza:

- se il pagamento tardivo è comprensivo degli oneri accessori previsti dalla legge, la banca trattaria, dopo l'autorizzazione del traente al pagamento degli oneri accessori, riconosce l'importo complessivo alla banca negoziatrice in favore del cedente tramite la comunicazione di pagato della procedura "esito elettronico" secondo le modalità ed i termini di cui al precedente paragrafo;
- se il pagamento tardivo è effettuato per il solo importo facciale dell'assegno, la banca trattaria trasferisce detto importo alla banca negoziatrice con la comunicazione di pagato della procedura "esito elettronico" e restituisce il titolo alla banca negoziatrice in Stanza nella busta dei "resi". Sul recto o sul verso dei titoli in questione, va apposta a mezzo timbro la dicitura "assegno emesso in violazione dell'art. 2 L. 386/80 pagato per il solo importo facciale, oneri accessori esclusi", avendo cura che non siano coperti elementi essenziali per la lavorazione.

In relazione a quanto sopra riportato, si richiama che, secondo quanto previsto dalla "Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (legge 15 dicembre 1990, n. 386; D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; Decreto Ministero della Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001; Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002) l'illecito di emissione di assegno senza provvista si perfeziona al momento della presentazione telematica o materiale al pagamento dell'assegno in tempo utile e cioè entro i termini previsti dalla legge (art. 32 Legge Assegno).

A partire dal momento in cui si perfeziona l'illecito, soltanto dando prova del pagamento tardivo del titolo con le modalità ed entro il termine fissato dalla legge il traente può evitare l'avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca "di sistema" di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi, conseguente all'iscrizione nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (CAI).

Tempi per la restituzione degli assegni comunicati impagati con la Procedura "Esito Elettronico Assegni"

La restituzione in Stanza degli assegni bancari comunicati impagati con la Procedura "Esito elettronico assegni" deve essere effettuata entro il nono giorno lavorativo successivo a quello della presentazione con regolamento delle sole commissioni e/o spese.

Il suddetto termine viene elevato a quindici giorni lavorativi per gli assegni "brucianti" pagabili su piazze nelle quali non si è raggiunto l'accordo con i PP.UU. per il rilascio del certificato di protesto.

Si considerano “brucianti” gli assegni bancari per i quali tra il giorno di presentazione in Stanza ed il termine di presentazione al pagamento intercorrano meno di sette giorni lavorativi, compreso il giorno di scadenza del termine medesimo.

La restituzione in Stanza degli assegni circolari comunicati impagati con la Procedura “Esito elettronico assegni” deve essere effettuata entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione con regolamento delle sole commissioni e/o spese.

Azioni della banca trattaria/emittente e adempimenti della banca negoziatrice

Nel caso di assegni non comunicati impagati entro i termini previsti, resta impregiudicato il diritto della banca trattaria o emittente, da esercitarsi in via ordinaria, al di fuori delle procedure interbancarie, al recupero totale o parziale degli importi pagati.

In tale ipotesi, la banca trattaria o emittente, indipendentemente dal tipo di girata utilizzata nella negoziazione, può agire:

- nei confronti del cedente all’incasso, che sia stato identificato dalla banca negoziatrice e risulti reperibile con i dati raccolti dalla predetta;
- nei confronti della banca negoziatrice, in caso di responsabilità totale o parziale, per dolo o colpa, nella negoziazione in generale e, in particolare, nelle attività di controllo della completezza e della regolarità formale dei requisiti dei titoli, alla luce delle disposizioni di Legge e di quanto previsto dal presente Capitolo, della mancanza di altre irregolarità o di palesi alterazioni rilevabili con l’ordinaria diligenza e dell’identità e della legittimazione cartolare del cedente all’incasso.

Resta inteso che la banca negoziatrice:

- in presenza di fondi nel conto del cedente all’incasso e con il consenso di quest’ultimo, deve operare l’addebito riconoscendo il relativo importo alla Banca trattaria/emittente con valuta pari al termine ultimo per la compensazione dell’importo degli assegni impagati fissato per la Procedura adottata per la presentazione;
- su richiesta della banca trattaria o emittente, è tenuta ad avvisare, con comunicazione scritta, il cedente che abbia rifiutato l’addebito della possibilità che la Banca trattaria/emittente, ove ne ricorrano i presupposti, agisca nei confronti del cedente medesimo per il recupero dell’indebito pagamento;
- su richiesta della banca trattaria o emittente che intenda agire nei confronti del cedente all’incasso, è tenuta a comunicare le generalità del cedente stesso, al fine di consentire alla medesima Banca trattaria/emittente l’attivazione, tanto in sede extragiudiziale che giudiziale, delle azioni di recupero;
- su richiesta della banca trattaria o emittente e per conto e nell’interesse della stessa, è tenuta a dar corso ad azioni di recupero in sede extragiudiziale dell’importo degli assegni.

6.1.3. Situazioni di emergenza (cause di forza maggiore)

Definizione e modalità di segnalazione delle situazioni di emergenza

Per situazione di emergenza si intende ogni evento di carattere eccezionale (causa di forza maggiore), non imputabile alla banca ed ai soggetti dei quali essa si avvale per la lavorazione ed il trasporto degli assegni che impedisca il regolare svolgimento delle attività specifiche previste da ciascuna Procedura.

Non costituiscono situazione di emergenza i guasti e il malfunzionamento delle apparecchiature e dei programmi utilizzati per il trattamento dei titoli.

Per gli assegni scambiati presso una “Stanza di compensazione”, la Banca presso la quale si verifica una situazione di emergenza deve:

- darne notizia immediata, prima della scadenza del termine fissato per la restituzione e/o comunicazione dei titoli impagati, alle controparti presentatrici mediante comunicazione scritta da consegnare nel luogo di scambio ovvero, nell'impossibilità di tale consegna, utilizzando il mezzo di comunicazione più rapido;
- fornire, su richiesta della controparte presentatrice, idonea documentazione dell'evento che ha determinato l'impedimento;
- comunicare alle controparti, al venire meno della causa di forza maggiore, il ripristino della normale operatività.

L'impedimento dovuto a situazione di emergenza, reso noto con le norme di cui sopra, consente la proroga dei termini di comunicazione del mancato pagamento e di restituzione degli assegni impagati di tanti giorni quanti sono stati quelli intercorrenti tra l'inizio e la fine dell'impedimento.

Nel caso di situazioni di emergenza che interessino l'intero sistema bancario, la proroga dei termini, nonché l'ampiezza e la durata della stessa vengono stabilite e comunicate alle Banche dall'Associazione Bancaria Italiana.

Modalità di scambio delle rimesse in situazioni di emergenza

Qualora, in relazione a situazione di emergenza, sia impedita la partecipazione alla Stanza della banca negoziatrice (o sua mandataria) e/o della banca trattaria/emittente (o sua mandataria), per lo scambio dei titoli (sia di quelli negoziati, sia di quelli impagati), devono essere osservati i seguenti criteri:

Nei casi di

- mancato funzionamento della “Stanza di compensazione”,
- situazione di emergenza che impedisca alla Banca trattaria/emittente (o alla sua mandataria) di presentarsi allo scambio in Stanza,
- situazione di emergenza che impedisca alla Banca negoziatrice (o alla sua mandataria) di presentarsi allo scambio in Stanza,

lo scambio e il regolamento delle rimesse devono avvenire in Stanza nel primo giorno utile successivo e le rimesse devono essere presentate separate da quelle ordinarie.

In tali situazioni è previsto il recupero della perdita finanziaria tramite rettifica di valuta, da effettuare con lettera contabile, da consegnare alla controparte unitamente alla rimessa, secondo i criteri di seguito indicati:

- in caso di mancata partecipazione della Banca trattaria/emittente o della sua mandataria, la Banca presentatrice ha diritto al recupero della perdita finanziaria determinatasi tra il giorno di mancata

consegna degli assegni negoziati e il giorno di consegna delle rimesse. Non si procede alla rettifica di valuta per gli assegni insoluti consegnati in ritardo;

- in caso di mancata partecipazione della Banca negoziatrice o della sua mandataria, la Banca trattaria ha diritto al recupero della perdita finanziaria determinatasi tra il giorno di mancata restituzione degli assegni insoluti ed il giorno di effettiva consegna degli stessi. Non si procede alla rettifica di valuta per gli assegni negoziati consegnati in ritardo.

Non si procede a rettifica di valuta per operazioni che non raggiungano un minimo di 250 numeri già divisi per 100.

In caso di mancata partecipazione sia della banca negoziatrice, sia della Banca trattaria/emittente (o delle rispettive mandatarie) per mancato funzionamento della Stanza o per altra situazione di emergenza, non viene effettuata alcuna rettifica di valuta.

La data di decorrenza dei termini per la presunzione di pagamento degli assegni negoziati è quella di effettiva consegna in Stanza delle rimesse.

6.2. PRESENTAZIONE AL PAGAMENTO IN FORMA ELETTRONICA

6.2.1. Scambio e regolamento

Titoli oggetto delle norme

Le norme del presente paragrafo si applicano ai seguenti tipi di assegno espressi in euro:

- assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, siano essi negoziati sul territorio della Repubblica italiana o in altro territorio (di seguito anche "titoli");
- assegni bancari, assegni prepagati, assegni traenza e quietanza tratti su/emessi da intermediario sammarinese (di seguito anche "titoli").
- draft pagabili presso intermediario italiano.

La locuzione "titolo impagato", in seguito utilizzata, comprende gli assegni:

- impagati non protestati (insoluti),
- protestati,
- richiamati.

Presentazione tramite procedura "Check Image Truncation"

Le Banche devono presentare al pagamento in forma elettronica gli assegni tramite la procedura interbancaria "Check Image Truncation", nel rispetto della vigente normativa (*cf. nota 1*) e delle norme interbancarie stabilite per detta procedura.

La presentazione al pagamento dei titoli tramite la procedura CIT avviene in forma elettronica mediante trasmissione, in via telematica al trattario o all'emittente, dell'immagine dell'assegno unitamente ai relativi dati contabili o dei soli dati contabili. Per gli assegni negoziati all'estero la presentazione al pagamento tramite la procedura CIT è effettuata dall'intermediario che ha ricevuto dalla corrispondente estera la materialità del titolo girato per l'incasso.

La presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili è prevista nell'ambito della procedura CIT per tutti gli assegni bancari e postali di importo sino a 8.000 euro e per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, senza limiti di importo.

La presentazione al pagamento dei draft tramite la procedura CIT avviene in forma cartacea trasmettendo la materialità del draft all'intermediario presso il quale esso è pagabile e inviando un flusso elettronico CIT ai fini della compensazione del titolo tra gli intermediari.

La presentazione al pagamento in forma elettronica tramite la procedura CIT è effettuata dalla banca negoziatrice solo dopo aver generato la relativa immagine, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente (*cf. nota 1*) e dalle norme della procedura "Check Image Truncation".

Nel caso in cui non sia possibile generare un'immagine che rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente le banche aderenti alla procedura CIT devono effettuare la presentazione al pagamento del titolo tramite la soluzione di "back-up", come di seguito indicato.

Per gli assegni presentati al pagamento tramite la procedura CIT (in forma elettronica o tramite la soluzione di back-up), le banche nel ruolo di trattario o emittente, non sollevano obiezioni per il pagamento degli assegni a loro carico liberi e non trasferibili se presentati e regolati in procedura da altro soggetto che svolge, su indicazione e per conto del negoziatore, il ruolo di tramite operativo e/o contabile.

Per gli assegni non trasferibili, rimane confermata la responsabilità del negoziatore qualora il pagamento degli assegni presentati tramite la procedura CIT fosse stato effettuato a persona diversa dal legittimo prenditore del titolo.

Assegni circolari emessi da Corrispondenti

Gli assegni circolari (art. 85 Legge Assegno) emessi da Banche corrispondenti degli Istituti autorizzati all'emissione, in rappresentanza degli stessi, devono essere presentati al pagamento direttamente a detti Istituti autorizzati (è pertanto esclusa la presentazione alle Banche delegate alla sola emissione dei titoli).

Assegni tratti/emessi in Italia e negoziati all'estero

Gli assegni tratti o emessi da banca italiana e negoziati all'estero sono presentati al pagamento nell'ambito della procedura "Check Image Truncation" dalla banca italiana che ha ricevuto la materialità del titolo ceduto all'incasso dalla propria corrispondente estera, nel rispetto delle regole previste dalle norme per detta procedura.

È responsabilità della banca negoziatrice, nell'ambito dei propri accordi con la controparte estera, dar conto del fatto che la presentazione al pagamento verrà effettuata in forma elettronica, nel rispetto delle regole previste dalla procedura "Check Image Truncation", anche con riferimento agli aspetti che riguardano la generazione e la conservazione dell'immagine, nonché l'eventuale protesto in via telematica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia.

Assegni tratti/emessi o negoziati nella Repubblica di San Marino

Gli assegni bancari, di traenza e quietanza tratti su intermediari sammarinesi sono gestiti in CIT alla stregua degli assegni bancari e postali tratti su filiale italiana di banca italiana o di banca estera. Gli assegni prepagati emessi da intermediari sammarinesi sono gestiti in CIT alla stregua degli assegni circolari emessi da filiale italiana di banca italiana o di banca estera.

I titoli tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiano o di banca estera negoziati nella Repubblica di San Marino sono trattati dagli intermediari negozianti sammarinesi aderenti alla CIT nel rispetto di quanto previsto per l'aderente negoziatore nell'ambito del presente Regolamento.

Draft

I draft (titoli emessi da intermediari esteri pagabili in Italia) sono presentati al pagamento dalla banca negoziatrice italiana in favore della banca presso la quale il titolo è pagabile mediante trasmissione della materialità a mezzo lettera di vettura o altro sistema di recapito che garantisce la tracciabilità. Ai fini della compensazione del titolo, il soggetto negoziatore oltre ad inviare la materialità mediante lettera di vettura o altro sistema di recapito che garantisce la tracciabilità, trasmette un messaggio elettronico della procedura "Check Image Truncation" contenente i dati del draft.

La trasmissione della materialità dell'assegno è effettuata dalla banca negoziatrice procedendo alla individuazione dell'indirizzo di spedizione sulla base delle indicazioni presenti nell'anagrafica CIT000 per l'intermediario presso il quale è pagabile il titolo. Tali informazioni sono presenti nell'anagrafica procedurale per i soli intermediari che offrono il servizio di pagamento draft. Eventuali indirizzi presenti sui titoli sono irrilevanti ai fini della gestione dei draft nella nuova procedura CIT.

Materialità degli assegni

Sono trattati nell'ambito della procedura CIT sia titoli aventi caratteristiche conformi a quelle definite da giugno del 2014 a livello interbancario (cosiddette materialità "nuovo layout" caratterizzate dalla

presenza, nell'ultima posizione nel campo "E" della codeline CMC7, del carattere speciale  - cosiddetto carattere "terminator") sia titoli conformi allo standard previgente.

Per le materialità di assegni presentati al pagamento tramite la procedura "Check Image Truncation" la banca negoziatore non deve effettuare il taglio dell'angolo per evitare che ciò possa creare problemi in fase di generazione dell'immagine digitale ferma tuttavia rimanendo la facoltà di effettuarlo una volta creata l'immagine. Il taglio dell'angolo deve invece essere effettuato nei casi in cui l'assegno sia presentato al pagamento in "Check Image Truncation" mediante la soluzione di back-up, al fine di preservare l'esigenza di evitare una doppia negoziazione del titolo che viene inviato al trattario/emittente in modalità cartacea, tramite lettera di vettura o altro sistema di spedizione che garantisce la tracciabilità.

Inoltre, per favorire la massima automatizzazione del processo di lavorazione del titolo ed acquisire un'immagine leggibile e di qualità l'apposizione dei timbri "pagate all'ordine di banca valuta per l'incasso" e "pagate all'ordine della banca valuta per l'incasso" non deve essere effettuata dalla banca negoziatrice.

Per le stesse ragioni, nei casi – poco frequenti – di assegni bancari (solitamente assegni di traenza) sbarrati o da accreditare, gli intermediari (nel ruolo di trattario) dovranno adottare ogni utile iniziativa per evitare che l'apposizione delle sbarre o della dicitura "da accreditare" possa creare problemi in fase di lettura dei dati e ai fini della creazione di una immagine di qualità.

Gli assegni cartacei presentati al pagamento in forma elettronica devono essere conservati dalla banca negoziatrice per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione e durante tale periodo essi vengono esibiti solo su richiesta dell'Autorità giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia è evasa sulla base dell'immagine dell'assegno.

Decorso il periodo di conservazione di cui al comma precedente l'assegno cartaceo è distrutto dalla banca negoziatrice, fatto salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione oppure nei casi in cui sia stata disconosciuta la firma o il negoziatore abbia altre esigenze di difesa.

Copia informatica degli assegni (immagine)

La presentazione al pagamento in forma elettronica, mediante la procedura "Check Image Truncation", è effettuata nel presupposto che la copia informatica dell'assegno cartaceo (immagine dell'assegno) sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale da cui è tratta, se la sua conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto della normativa vigente (art. 66 della Legge Assegno).

Nel processo di creazione dell'immagine dell'assegno la banca negoziatrice svolge un ruolo primario, dovendo assicurare – nell'interesse complessivo di un regolare svolgimento del processo di digitalizzazione e negoziazione degli assegni – che l'apposizione della firma digitale sia ad esso riconducibile e, più in generale, che l'immagine generata ai fini della presentazione al pagamento rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente (*cf. nota 1*) e dal Regolamento interbancario della procedura applicativa "Check Image Truncation", assumendosene tutte le relative responsabilità.

L'immagine dell'assegno deve essere conservata a cura della banca negoziatrice per i termini previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente⁵, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato tecnico

⁵ DPCM del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

del Regolamento della Banca d'Italia⁶ (capitolo 3) e con modalità tali da garantire per tutto il periodo di conservazione l'accessibilità e l'utilizzabilità dell'immagine dell'assegno.

Il sistema di conservazione della banca negoziatrice deve gestire le seguenti tipologie di documenti informatici:

- Immagine assegno;
- Protesto/constatazione equivalente o documento di non protestabilità.

In aggiunta agli obblighi di conservazione a norma le banche, ciascuna in relazione al proprio ruolo, hanno l'obbligo di registrare su supporto informatico, in modo univoco e immodificabile, i dati e i documenti prodotti e/o utilizzati durante l'intero ciclo di vita dell'assegno in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.

Presentazione al pagamento tramite "soluzione di back-up"

Nel caso in cui non sia possibile il ricorso alla presentazione al pagamento in forma elettronica per impossibilità di generare un'immagine dell'assegno che rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente, la presentazione al pagamento è eseguita mediante il tempestivo recapito del titolo cartaceo al soggetto banca trattaria/emittente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche della procedura "Check Image Truncation" relativamente alla presentazione al pagamento mediante "**soluzione di back-up**".

Le banche negoziatrici sono tenute ad adottare ogni utile presidio per garantire che il ricorso alla "soluzione di back-up" avvenga solo in casi da considerarsi eccezionali e cioè per difficoltà nella generazione delle immagini dovute ad un fenomeno di deterioramento o danneggiamento della materialità che rende impossibile la creazione di un'immagine valida. La "soluzione di back-up" non è quindi una soluzione cui possono ricorrere le banche in caso di indisponibilità o inadeguatezza delle apparecchiature in uso da parte della banca negoziatrice (o eventuale soggetto terzo cui il negoziatore abbia delegato l'attività di generazione dell'immagine).

La "soluzione di back-up" prevede che la presentazione al pagamento venga effettuata dal negoziatore inviando alla banca trattaria o emittente la materialità del titolo mediante lettera di vettura o altro sistema di recapito che garantisce la tracciabilità ed inviando contestualmente il messaggio di "Presentazione al pagamento" della procedura CIT.

L'invio del messaggio elettronico serve ad informare la banca trattaria o emittente che la presentazione al pagamento viene effettuata tramite la soluzione di back-up e consente di regolare contabilmente i flussi monetari.

La trasmissione della materialità dell'assegno è effettuata con modalità tali da garantire il recapito al trattario/emittente entro il termine previsto per la presunzione del pagato o della comunicazione dell'eventuale esito impagato, verificando la validità dei codici ABI e CAB indicati sul titolo tramite il servizio SPORTCED e procedendo alla individuazione dell'indirizzo di spedizione sulla base delle indicazioni che, per il codice ABI dell'arente trattario/emittente che risulta in validità, sono presenti nell'anagrafica CIT000. Qualora l'aderente trattario/emittente abbia scelto la modalità di ricezione "accentrata", la materialità è trasmessa dall'aderente negoziatore all'indirizzo indicato nella predetta anagrafica. Qualora l'aderente trattario/emittente abbia scelto la modalità di ricezione "decentrata" la materialità è trasmessa all'indirizzo indicato nell'archivio ABI-CAB per lo sportello dell'aderente trattario/emittente.

⁶ Regolamento del 22 marzo 2016 ("Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106"), pubblicato nella G.U. n. 100 del 30-04-2016.

Disposizioni di richiamo di assegni all'incasso

Le disposizioni di richiamo di assegni presentati al pagamento in forma elettronica tramite la procedura "Check Image Truncation" vengono comunicate fra le Banche con appositi messaggi e secondo le regole tecniche di detta procedura.

L'utilizzo di altre modalità per l'inoltro delle disposizioni e per le relative risposte non è ammesso se non espressamente concordato fra le parti, con eccezione di quanto previsto dalle regole tecniche della procedura per le "situazioni di emergenza".

Smarrimento o sottrazione degli assegni dopo la presentazione

In caso di smarrimento o di sottrazione dei titoli presentati al pagamento tramite la "soluzione di backup" e non recapitati alla banca trattaria/emittente la banca negoziatrice è tenuta ad effettuare denuncia all'autorità giudiziaria a fronte della conferma da parte del trattario/emittente della mancata ricezione della materialità decorso il termine del quarto giorno lavorativo successivo alla compensazione del titolo tramite il flusso elettronico della procedura CIT.

Al fine di chiudere il ciclo d'incasso dell'assegno il negoziatore potrà attivare la procedura di "Incasso bonario", fornendo opportuna informativa al portatore del titolo.

Gestione degli assegni bancari tratti su sportello ceduto

Gli assegni bancari tratti su sportello ceduto devono essere presentati al pagamento in procedura "Check Image Truncation" direttamente alla banca che ha acquisito lo sportello sul quale tali assegni sono stati tratti.

A questo fine, la banca che ha acquisito lo sportello è individuata dalla banca negoziatrice in base alle informazioni relative alla relazione fra codici ABI e CAB a seguito di cessioni di sportelli, di fusioni o ricodifiche presenti nel database nazionale dei codici ABI-CAB-BIC (servizio SPORTCED).

Le banche aderenti alla procedura "Check Image Truncation" sono tenute ad eseguire l'accesso al servizio SPORTCED ai fini dell'indirizzamento dei messaggi di "Presentazione al pagamento" e di tutti gli altri messaggi per i quali ciò è previsto, come da regole tecniche della procedura "Check Image Truncation".

I soggetti aderenti alle procedure di scambio del comparto Assegni, quando coinvolti in operazioni di cessione di sportelli, forniscono le informazioni utili per l'aggiornamento del database nazionale ABI-CAB-BIC (servizio SPORTCED) nei tempi e in base alle regole riportati nella relativa documentazione tecnica, avendo inoltre cura di svolgere con la dovuta tempestività ogni utile intervento nei confronti della clientela interessata (informazione, ritiro e sostituzione carnet di assegni) inteso ad evitare, nella misura massima possibile, la circolazione di assegni bancari tratti su sportelli ceduti.

6.2.2. Comunicazione e/o restituzione dei titoli impagati – Termini di estinzione degli assegni

Presunzione di pagamento e comunicazione di impagato

La presentazione al pagamento di un assegno in forma elettronica tramite la procedura “Check Image Truncation” è ammessa per legge e produce gli stessi effetti della presentazione al pagamento in forma cartacea a mezzo “Stanza di compensazione” con la conseguenza che l’operazione di compensazione comporta anche in questo caso l’estinzione dell’assegno medesimo (artt. 1241-1252 Cod. civ).

Si attribuisce il valore di condizione risolutiva dell’effetto estintivo già verificatosi a seguito della presentazione al pagamento e della compensazione del titolo per gli assegni presentati al pagamento con la procedura “Check Image Truncation” all’invio della comunicazione elettronica di impagato tramite la medesima procedura “Check Image Truncation”, nelle modalità e nei termini previsti dalle norme interbancarie per detta procedura e precisamente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di compensazione del titolo presentato al pagamento.

La comunicazione di impagato motivata da irregolarità per ragioni tecniche consente alla banca negoziatrice di ripresentare al pagamento l’assegno, nel rispetto di quanto previsto dalle norme della procedura.

Nel caso di assegni presentati al pagamento tramite la soluzione di back-up e comunicati impagati per mancata ricezione della materialità, la banca trattaria/emittente è tenuto a comunicare l’esito pagato o la conferma di impagato del titolo entro il termine di due giorni lavorativi successivi alla data di compensazione dell’esito impagato precedentemente comunicato.

Nel caso di assegni presentati al pagamento mediante la “soluzione di back-up” l’eventuale protesto o constatazione equivalente è effettuato sulla base dell’assegno cartaceo trasmesso dalla banca negoziatrice alla banca trattaria.

La restituzione della materialità dei titoli presentati al pagamento mediante procedura di back-up e comunicati impagati deve essere effettuata dalla banca trattaria/emittente alla banca negoziatrice mediante lettera di vettura o altro sistema di recapito che garantisce la tracciabilità secondo le stesse regole seguite per l’invio della materialità in fase di presentazione al pagamento.

Nel caso di Draft l’eventuale comunicazione di esito impagato deve essere effettuata entro il settimo giorno lavorativo successivo alla data di compensazione del messaggio di presentazione al pagamento. Il messaggio di esito impagato è trasmesso entro il predetto termine anche nel caso in cui non sia giunta la materialità del draft ma, nel caso di specie, deve essere segnalato al negoziatore che il draft è comunicato impagato per mancata ricezione del titolo cartaceo. Le banche gestiscono mediante accordi bilaterali e fuori dalla procedura Check Image Truncation il ciclo di incasso di un draft pervenuto oltre il predetto termine di sette giorni lavorativi dalla data di compensazione del draft tramite la procedura Check Image Truncation.

L’indirizzo della banca presso la quale è pagabile il draft e al quale spedire il titolo deve essere ricavato dalla banca negoziatrice dall’anagrafica della nuova procedura Check Image Truncation. La restituzione della materialità del draft, in caso di impagato, viene effettuata tempestivamente dall’intermediario verificando la validità dei codici ABI e CAB dell’aderente negoziatore che ha presentato al pagamento il draft tramite il servizio SPORTCED e procedendo all’individuazione dell’indirizzo di spedizione nell’archivio ABI-CAB per lo sportello in validità.

Comunicazione di “Conferma impagato”

Ai fini della segnalazione della chiusura del ciclo di incasso alla banca negoziatrice nei casi in cui non è richiesta la levata del protesto o della constatazione equivalente, la banca trattaria o emittente deve trasmettere specifico messaggio di “Conferma impagato” della procedura “Check Image Truncation” che assume valore informativo e non contabile.

Tale messaggio deve essere trasmesso dalla banca trattaria entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento salvo i casi in cui esso venga trasmesso a fronte di un esito impagato per difetto di provvista; in questi casi la conferma di impagato dovrà infatti essere trasmessa dalla banca trattaria il 15° giorno lavorativo (non entro il) per tener conto dell'eventuale pagamento tardivo effettuato dal traente ai sensi di quanto previsto dalla L. 386/90.

Il messaggio di conferma di impagato può essere utilizzato anche per modificare la causale di esito impagato erroneamente comunicata in precedenza.

Tale messaggio non deve essere inviato dalla banca trattaria o emittente se è stato trasmesso un messaggio di “Protesto e spese” o di “Pagato”.

Comunicazione di “pagato” tramite la Procedura “Check Image Truncation”

La comunicazione di “pagato” tramite la Procedura “Check Image Truncation” deve essere inviata dalla banca trattaria o emittente nei seguenti casi:

- pagamento tardivo di un assegno segnalato impagato per mancanza fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della Legge 15 dicembre 1990 n. 386;
- pagamento di un assegno comunicato impagato in conseguenza della tardiva ricezione della materialità del titolo da parte della banca o emittente tramite la soluzione di back-up;
- pagamento di un assegno segnalato erroneamente impagato (situazione questa da considerarsi come del tutto eccezionale).

Tale messaggio di pagato può essere inviato entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento mediante procedura “Check Image Truncation”.

Pagamento tardivo dell'assegno tramite la procedura “Check Image Truncation”

Il pagamento tardivo di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica tramite la procedura “Check Image Truncation” è gestito dalla banca trattaria o emittente nell'ambito della medesima procedura a fronte di specifica disposizione fornita dal traente di addebitare sul proprio conto l'importo facciale del titolo e gli oneri accessori, costituendo il deposito vincolato previsto dal citato art. 8 della legge 386/90.

Se il **deposito viene costituito prima del 15° giorno lavorativo** successivo alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento, lo svincolo del deposito costituito dal traente verrà effettuato dalla banca trattaria nell'ambito della procedura CIT mediante apposito messaggio di pagato, caratterizzato come Pagato tardivo ex L. 386/90. Con tale messaggio viene riconosciuto l'importo complessivo alla banca negoziatrice, in favore del portatore del titolo.

Qualora il traente disponga il pagamento tardivo dell'assegno comprensivo degli oneri accessori, il messaggio di pagato per motivo operazione “01” chiude definitivamente il ciclo di incasso dell'assegno. In alternativa, qualora sul conto del traente siano presenti fondi sufficienti a coprire solo l'importo recato dall'assegno (oppure in difetto di specifica disposizione ad addebitare gli oneri accessori), la

banca trattaria trasferirà tale importo alla banca negoziatrice con il medesimo messaggio, interromperà l'iter del protesto ed invierà il preavviso di revoca.

Si richiama che, secondo quanto previsto dalla "Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (legge 15 dicembre 1990, n. 386; D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; Decreto Ministero della Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001; Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002) l'illecito di emissione di assegno senza provvista si perfeziona al momento della presentazione telematica o materiale al pagamento dell'assegno in tempo utile e cioè entro i termini previsti dalla legge (art. 32 Legge Assegno).

A partire dal momento in cui si perfeziona l'illecito, soltanto dando prova del pagamento tardivo del titolo con le modalità ed entro il termine fissato dalla legge il traente può evitare l'avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca "di sistema" di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi, conseguente all'iscrizione nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (CAI).

Il preavviso di revoca è inviato secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 9-bis della legge n. 386/90 nonché dai Regolamenti sul funzionamento della CAI e in esso la banca trattaria dovrà precisare che il solo pagamento dell'importo facciale del titolo non è idoneo ad evitare l'iscrizione in CAI in mancanza del pagamento degli ulteriori oneri accessori previsti dalle vigenti disposizioni.

Successivamente il traente, in funzione del preavviso di revoca ricevuto e, al fine di evitare le sanzioni amministrative e l'iscrizione in CAI, potrebbe dare istruzioni alla banca trattaria per la costituzione del deposito vincolato al portatore del titolo per gli importi non ancora pagati.

Decorso il termine di 15 giorni lavorativi previsto per l'invio del messaggio di pagato (o nei casi in cui sia stato trasmesso alla banca negoziatrice il messaggio di "Protesto e spese" di cui al successivo paragrafo), l'eventuale pagamento tardivo disposto dal traente è effettuato dalla banca trattaria tramite il messaggio informativo di costituzione del deposito vincolato. Tale messaggio può essere trasmesso dalla banca trattaria fino a 75 giorni solari successivi alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento.

A ricezione del messaggio di costituzione del deposito vincolato la banca negoziatrice informa il portatore del titolo, il quale potrà incassare i fondi:

- presso la banca negoziatrice, previa sottoscrizione e rilascio alla banca negoziatrice medesima di apposita richiesta di svincolo nonché consegna della copia analogica conforme all'originale dell'assegno prodotta dalla banca negoziatrice ai sensi della normativa vigente. La richiesta di svincolo è trasmessa dalla banca negoziatrice mediante apposito messaggio della procedura Check Image Truncation alla banca trattaria la quale procede allo svincolo e al riconoscimento dell'importo costituito in deposito alla banca negoziatrice, che riconosce i fondi al legittimo portatore;
- presso la banca trattaria, previa sottoscrizione e rilascio alla banca trattaria medesima di apposita richiesta di svincolo nonché consegna della copia analogica conforme all'originale dell'assegno, prodotta dalla banca negoziatrice ai sensi della normativa vigente. In questo caso, riconosce l'importo costituito in deposito al legittimo portatore e deve trasmettere apposita comunicazione alla banca negoziatrice per segnalare lo svincolo del deposito mediante apposito messaggio della procedura "Check Image Truncation".

A fronte dello svincolo del deposito – sia esso effettuato presso la banca negoziatrice o presso la banca trattaria – quest'ultima dovrà rilasciare al traente apposito documento che attesta l'avvenuto pagamento delle somme vincolate in favore del portatore. Tale documento assume rilevanza anche ai fini della richiesta di riabilitazione del protesto di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Qualora, ai fini della riabilitazione, si renda necessario esibire anche la copia analogica rilasciata dalla banca negoziatrice

e poi da questi ritirata dal portatore al fine di svincolare il deposito, la banca trattaria dovrà attivarsi con la banca negoziatrice (fuori procedura) per acquisire e consegnare al traente detta copia analogica.

Pagamento o conferma di impagato di un assegno pervenuto in ritardo tramite soluzione di back-up

Nel caso in cui un assegno sia stato presentato al pagamento tramite la soluzione di back-up sia stato comunicato impagato per mancata ricezione della materialità della banca trattaria/emittente entro il termine previsto per l'invio della comunicazione di esito impagato (2 giorni lavorativi successivi alla compensazione del titolo avvenuta con il messaggio di presentazione al pagamento tramite la procedura "Check Image Truncation"), la banca trattaria o emittente che riceve la materialità del titolo deve comunicare alla banca negoziatrice, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla compensazione dell'esito impagato, l'esito pagato del titolo o l'eventuale conferma di impagato, specificando le ragioni del mancato pagamento. La comunicazione di pagato e di conferma impagato è effettuata dalla banca trattaria o emittente utilizzando appositi messaggi della procedura "Check Image Truncation" e nel rispetto delle norme previste per questa procedura.

Qualora la banca trattaria o emittente non riceva la materialità del titolo entro predetto termine del secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di esito impagato, è tenuta a darne comunicazione alla banca negoziatrice mediante apposito messaggio della procedura "Check Image Truncation". Al fine di chiudere il ciclo d'incasso dell'assegno la banca negoziatrice potrà attivare la procedura di "Incasso bonario" prevista nel caso di furto o smarrimento del titolo.

Poiché il messaggio di pagato è tecnicamente ammesso nella procedura "Check Image Truncation" sino al 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento, la banca trattaria che dovesse ricevere la materialità dell'assegno dopo l'invio della comunicazione di mancata ricezione della materialità del titolo e che non abbia ancora ricevuto la richiesta di "Incasso bonario" può regolare contabilmente l'operazione in procedura CIT tramite il messaggio di "Pagato".

Consegna di copia degli assegni al legittimo portatore

La banca negoziatrice deve rilasciare al legittimo portatore del titolo una sola volta una **copia analogica dell'immagine dell'assegno** con le informazioni relative al mancato pagamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.

La copia analogica dell'immagine dell'assegno conforme all'originale informatico deve essere consegnata dalla banca negoziatrice a richiesta del legittimo portatore nel momento in cui ha certezza in merito alla conclusione del ciclo di incasso dell'assegno nel rispetto della normativa vigente e di quanto chiarito dalle norme interbancarie della procedura "Check Image Truncation".

Ove sia stato levato il protesto, la banca negoziatrice deve inoltre rilasciare al legittimo portatore del titolo una sola volta una **copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo**, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.

La copia analogica del protesto o della dichiarazione di non protestabilità deve essere consegnata dalla banca negoziatrice a ricezione della comunicazione di protesto e spese della procedura "Check Image Truncation".

A richiesta degli aventi diritto, la banca negoziatrice rilascia **copie semplici, analogiche o informatiche**, della sola immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.

Le copie semplici analogiche dovranno essere rilasciate dal negoziatore senza la dichiarazione attestante la conformità all'originale informatico ed è cura della banca negoziatrice distinguere opportunamente dette copia analogiche da quelle conformi.

Azioni della banca trattaria/emittente e adempimenti della banca negoziatrice

Nel caso di assegni non comunicati impagati entro i termini previsti, resta impregiudicato il diritto della banca trattaria o emittente, da esercitarsi in via ordinaria, al di fuori delle procedure interbancarie, al recupero totale o parziale degli importi pagati.

In tale ipotesi, la banca trattaria o emittente, indipendentemente dal tipo di girata utilizzata nella negoziazione, può agire:

- nei confronti del cedente all'incasso, che sia stato identificato dalla banca negoziatrice e risulti reperibile con i dati raccolti dalla predetta;
- nei confronti della banca negoziatrice, in caso di responsabilità totale o parziale, per dolo o colpa, nella negoziazione in generale e, in particolare, nelle attività di controllo della completezza e della regolarità formale dei requisiti dei titoli, alla luce delle disposizioni di Legge e di quanto previsto dal presente Capitolo, della mancanza di altre irregolarità o di palesi alterazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza e dell'identità e della legittimazione cartolare del cedente all'incasso.

Resta inteso che la banca negoziatrice:

- in presenza di fondi nel conto del cedente all'incasso e con il consenso di quest'ultimo, deve operare l'addebito riconoscendo il relativo importo alla Banca trattaria/emittente con valuta pari al termine ultimo per la compensazione dell'importo degli assegni impagati fissato per la Procedura adottata per la presentazione;
- su richiesta della banca trattaria o emittente, è tenuta ad avvisare, con comunicazione scritta, il cedente che abbia rifiutato l'addebito della possibilità che la Banca trattaria/emittente, ove ne ricorrano i presupposti, agisca nei confronti del cedente medesimo per il recupero dell'indebito pagamento;
- su richiesta della banca trattaria o emittente che intenda agire nei confronti del cedente all'incasso, è tenuta a comunicare le generalità del cedente stesso, al fine di consentire alla medesima Banca trattaria/emittente l'attivazione, tanto in sede extragiudiziale che giudiziale, delle azioni di recupero;
- su richiesta della banca trattaria o emittente e per conto e nell'interesse della stessa, è tenuta a dar corso ad azioni di recupero in sede extragiudiziale dell'importo degli assegni. Le eventuali spese per l'azione di recupero sono a carico della banca trattaria o emittente. La banca negoziatrice trasmette una comunicazione al cedente e non ha ulteriori obblighi da adempiere per conto del trattario o emittente.

6.2.3. SITUAZIONI DI EMERGENZA (CAUSE DI FORZA MAGGIORE)

Per situazione di emergenza si intende ogni evento di carattere eccezionale (causa di forza maggiore), non imputabile all'aderente ed ai soggetti dei quali essa si avvale per la lavorazione dei titoli, che impedisca il regolare svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento.

Non costituiscono situazione di emergenza i guasti e il malfunzionamento delle apparecchiature e dei programmi utilizzati per il trattamento dei titoli.

L'aderente presso il quale si verifica una situazione di emergenza deve darne immediata comunicazione agli altri aderenti con messaggio rete o, in ogni caso di impedimento all'utilizzo della rete, con il mezzo più rapido consentito dalle circostanze.

Tale comunicazione consente – mediante apposita valorizzazione del flag “Ritardo di cause di forza maggiore” - di prorogare i termini interbancari previsti per la trasmissione dei flussi elettronici della presente procedura di tanti giorni quanti sono quelli intercorrenti tra l'inizio e la fine dell'impedimento.

Nelle situazioni di emergenza la banca negoziatrice non ricorre alla presentazione al pagamento dell'assegno in forma cartacea mediante scambio della materialità del titolo presso le Stanze di compensazione, ma si attiene alle indicazioni sopra indicate.

Se la situazione di emergenza interessa l'intero sistema bancario, la proroga dei termini nonché l'ampiezza e la durata della stessa vengono stabilite e comunicate agli aderenti dall'Associazione Bancaria Italiana.

Al venir meno della causa di forza maggiore l'aderente interessato è tenuto a comunicare alle controparti il ripristino della propria operatività. Il predetto aderente è inoltre tenuto a fornire, su richiesta delle controparti interessate, idonea documentazione dell'evento che ha determinato l'impedimento.

Regole della Procedura Applicativa SITRAD “Check Image Truncation”

1. Oggetto

La procedura di Check Image Truncation (CIT) consente agli aderenti di presentare al pagamento i seguenti titoli:

- assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia denominati in euro, tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, siano essi negoziati sul territorio della Repubblica italiana o in altro territorio (di seguito anche “titoli”);
- assegni bancari, assegni prepagati, assegni traenza e quietanza tratti su/emessi da intermediario sammarinese (di seguito anche “titoli”).
- draft pagabili presso intermediario italiano.

I titoli tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiana o di banca estera negoziati all'estero sono presentati al pagamento tramite la procedura CIT dall'intermediario che ha ricevuto dalla corrispondente estera la materialità del titolo girato per l'incasso.

I titoli tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiana o di banca estera negoziati nella Repubblica di San Marino sono trattati dagli intermediari negozianti sammarinesi aderenti alla CIT nel rispetto di quanto previsto per l'aderente negoziatore nell'ambito del presente Regolamento.

Gli assegni bancari, di traenza e quietanza tratti su intermediari sammarinesi sono gestiti in CIT alla stregua degli assegni bancari e postali tratti su filiale italiana di banca italiana o di banca estera. Gli assegni prepagati emessi da intermediari sammarinesi sono gestiti in CIT alla stregua degli assegni circolari emessi da filiale italiana di banca italiana o di banca estera.

Ai fini del trattamento dei titoli nell'ambito della procedura CIT non rileva la residenza della clientela bensì il luogo di insediamento degli intermediari con la conseguenza che i titoli negoziati e tratti su conti di clientela residente o non residente sono presentati al pagamento tramite la procedura CIT con le medesime modalità, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

Sono trattati nell'ambito della procedura CIT sia titoli aventi caratteristiche conformi a quelle definite da giugno del 2014 a livello interbancario (cosiddette materialità “nuovo layout” caratterizzate dalla presenza, nell'ultima posizione nel campo “E” della codeline CMC7, del carattere speciale  - cosiddetto carattere “terminator”) sia titoli conformi allo standard previgente.

* * *

La presentazione al pagamento dei titoli tramite la procedura CIT avviene in forma elettronica mediante trasmissione, in via telematica al trattario o all'emittente, dell'immagine dell'assegno unitamente ai relativi dati contabili o dei soli dati contabili.

La presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili è prevista nell'ambito della procedura CIT per tutti gli assegni bancari e postali di importo sino a 8.000 euro e per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, senza limiti di importo.

La presentazione al pagamento dei draft tramite la procedura CIT avviene in forma cartacea trasmettendo la materialità del draft all'intermediario presso il quale esso è pagabile e inviando un flusso elettronico CIT ai fini della compensazione del titolo tra gli intermediari.

La procedura CIT consente inoltre la compensazione di titoli per i quali non sia possibile generare un'immagine che rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente e per i quali la presentazione al pagamento si perfeziona in forma cartacea mediante invio della materialità del titolo al trattario/emittente (di seguito "presentazione al pagamento tramite soluzione di back-up").

* * *

Per tutti i titoli presentati al pagamento tramite la procedura CIT gli aderenti possono:

- chiedere al negoziatore e ricevere, in qualità di trattario/emittente che ne ha fatto richiesta, l'immagine di assegni presentati al pagamento mediante i soli dati contabili (funzione questa non prevista per titoli presentati tramite soluzione di back-up e per i draft);
- comunicare al negoziatore l'eventuale esito impagato degli assegni;
- comunicare al negoziatore il pagamento di un assegno risultato impagato (l'eventuale pagamento di un draft risultato impagato è gestito dagli aderenti mediante accordi bilaterali e fuori procedura; per i titoli tratti su/emessi da intermediari sammarinesi la funzione di pagato è ammessa solo per titoli erroneamente comunicati impagati o per titoli comunicati impagati per tardiva ricezione della materialità tramite la soluzione di back-up); trasmettere al negoziatore il protesto o la dichiarazione di non protestabilità di un assegno impagato (funzione questa non prevista per i draft);
- confermare al negoziatore l'esito impagato di un assegno e chiuderne il ciclo di incasso (funzione questa non prevista per i draft);
- segnalare al negoziatore la costituzione di un deposito vincolato e di effettuarne lo svincolo o segnalarne la chiusura a fronte di apposita richiesta dell'aderente negoziatore (funzione questa non prevista per i draft e per gli assegni tratti su intermediario sammarinese);
- richiamare assegni presentati al pagamento al trattario/emittente e di comunicare al negoziatore l'esito positivo o negativo del richiamo (funzione questa non prevista per i draft);
- rettificare l'importo dell'assegno erroneamente regolato in fase di presentazione al pagamento.

2. Soggetti

Intervengono nella procedura:

- **Negoziatore:** la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l'assegno è girato per l'incasso;
- **Trattario:** la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui è detenuto il conto di trattenza dell'assegno bancario o postale;
- **Emittente:** la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell'emissione. Il termine è utilizzato anche con riferimento ai vaglia postali e ai titoli speciali della Banca d'Italia;
- **Tramite operativo:** il soggetto, aderente diretto, al quale viene delegata l'attività di scambio dei flussi elettronici previsti dalla procedura da parte di un aderente indiretto;
- **Mittente:** l'aderente diretto che trasmette i flussi elettronici al proprio Centro Applicativo;
- **Ricevente:** l'aderente diretto che riceve i flussi elettronici dal proprio Centro Applicativo
- **Centro Applicativo:** il soggetto che nell'ambito della Convenzione per la partecipazione al SITRAD svolge tale ruolo e che gestisce l'applicazione "Check Image Truncation" nei confronti degli aderenti ad esso connessi.

3. Partecipazione e recesso

Sono ammessi a partecipare alla procedura, in qualità di aderenti, i soggetti utenti del SITRAD.

La partecipazione alla procedura, l'eventuale modifica dei dati e delle modalità di partecipazione nel corso del tempo nonché l'eventuale recesso sono comunicate con i criteri previsti per la gestione delle informazioni anagrafiche relative alla partecipazione alle procedure standardizzate del SITRAD (documento SIA-RI-ANA 001).

La partecipazione alla procedura deve riguardare in ogni caso l'operatività sia nella veste di aderente negoziatore sia nella veste di aderente trattario/emittente.

Ciascun aderente può svolgere in proprio tutte le attività di scambio dei flussi elettronici previsti dalla procedura (aderente diretto) oppure può delegare tali attività (aderente indiretto), sotto la propria responsabilità, ad un altro aderente diretto (tramite operativo).

Gli aderenti diretti alla procedura sono tenuti a scambiare con ciascuna controparte le chiavi di autenticazione dei flussi previsti dalla procedura medesima.

Gli aderenti (diretti e indiretti) sono registrati all'interno di apposita anagrafica procedurale interbancaria denominata CIT000, la cui distribuzione avviene con modalità e tempistiche definite all'interno della documentazione relativa alla gestione delle informazioni anagrafiche per la partecipazione alle procedure standardizzate del SITRAD.

L'aderente che recede dalla procedura è tenuto ad assicurare il rispetto del presente regolamento interbancario per tutti gli assegni presentati al pagamento tramite la presente procedura anteriormente alla data di effetto del recesso.

Qualora il recesso riguardi un aderente soggetto a fusione o incorporazione, tale obbligo viene assolto, per suo conto, dall'aderente derivante dalla fusione ovvero dall'incorporante indicato come subentrante nell'ambito dell'anagrafica CIT000.

Dal giorno di recesso tutti gli aderenti sono tenuti ad indirizzare il flusso elettronico di presentazione al pagamento all'aderente subentrante che risulta in anagrafica procedurale.

4. Obblighi dei soggetti partecipanti alla procedura e modalità operative

La partecipazione alla procedura comporta per gli aderenti il rispetto delle regole contenute nel presente documento e delle indicazioni contenute nel documento recante le specifiche tecniche della procedura medesima (documento SIA-RI-CIT-001), che costituisce parte integrante delle presenti norme.

L'indirizzamento dei flussi elettronici della procedura (message switching e file transfer) viene effettuato dagli aderenti sulla base delle informazioni presenti nell'anagrafica CIT000 e nel database nazionale ABI-CAB-BIC (servizio SPORTCED), secondo quanto previsto nel citato documento di specifiche tecniche. Al fine di garantire il corretto indirizzamento dei flussi elettronici, gli aderenti alla procedura sono quindi tenuti al tempestivo aggiornamento delle proprie informazioni registrate nell'anagrafica CIT000 e – quando coinvolti in operazioni di cessione di sportelli – all'aggiornamento dei dati che alimentano il servizio SPORTCED.

4.1. Trattario/Emittente

L'aderente trattario e l'aderente emittente sono tenuti a:

- a) rilasciare moduli di titoli aventi caratteristiche conformi a quelle previste dalla normativa interbancaria tempo per tempo vigente, sui quali sono presenti – tra le altre – le seguenti informazioni:
 - numero dell'assegno, stampato in arabo, con caratteri microforati e con scrittura magnetica all'interno della codeline CMC7
 - beneficiario, che nel caso di assegni circolari, di traenza, vidimati e vaglia postali è stampato utilizzando specifico font per favorirne la lettura automatica
 - nella codeline CMC7
 - Numero dell'assegno
 - Codice ABI
 - CAB sportello trassato
 - Codice identificativo del tipo di assegno (solo nel caso di assegni circolari)
 - Carattere speciale "terminator"
 - nel codice Data Matrix
 - Codice identificativo tipo assegno
 - Codice ABI
 - Codice CAB
 - Numero assegno
 - Codice sicurezza
 - Importo (obbligatorio solo in taluni casi)

- Beneficiario (obbligatorio solo in taluni casi);
- b) non apporre la dicitura “assegno di conto estero” sui titoli tratti su conti di clientela non residente, posto che il trattamento degli assegni di clientela non residente è il medesimo di quello previsto per assegni tratti su conti di clientela residente;
- c) gestire il flusso di “presentazione al pagamento” ricevuto dall’aderente negoziatore e accettare il regolamento dei titoli presentati al pagamento, ancorché non di competenza, segnalando all’aderente negoziatore il successivo addebito dei titoli contenuti nel flusso mediante il flusso “Impagato assegno” e specifica causale;
- d) richiedere all’aderente negoziatore l’eventuale trasmissione dell’immagine dei titoli presentati al pagamento mediante i soli dati contabili tramite flusso “Richiesta immagine assegno”. Il flusso è trasmesso in tempo utile per consentire all’aderente negoziatore di provvedere alla trasmissione non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione al pagamento del titolo medesimo;
- e) richiedere all’aderente negoziatore l’eventuale trasmissione di copia informatica semplice dell’immagine di un titolo presentato al pagamento in forma elettronica nonché la materialità originale di assegni presentati al pagamento tramite la procedura Check Truncation o la sua eventuale scansione, tramite flusso “Richiesta immagine assegno”;
- f) comunicare all’aderente negoziatore l’eventuale esito impagato dei titoli presentati al pagamento in forma elettronica o tramite la soluzione di back-up entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il titolo è stato compensato, utilizzando il flusso “Impagato assegno”;
- g) inviare all’aderente negoziatore un flusso di “Impagato assegno” con specifica causale qualora entro il termine interbancario previsto per la segnalazione di esito impagato non sia stato ricevuto il titolo cartaceo presentato al pagamento tramite soluzione di back-up;
- h) comunicare all’aderente negoziatore, l’eventuale conferma di esito impagato di un titolo presentato al pagamento tramite soluzione di back-up e per il quale sia stato comunicato l’esito impagato per mancata ricezione della materialità, tramite flusso “Conferma impagato assegno presentato in back-up”, da inviare entro il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di “Impagato assegno”;
- i) restituire tempestivamente la materialità dei titoli presentati al pagamento mediante la procedura di back-up e comunicati impagati procedendo alla individuazione dell’indirizzo di spedizione sulla base delle indicazioni che, per il codice ABI dell’aderente negoziatore, sono presenti nell’anagrafica CIT000 in merito alla gestione accentrata o decentrata della materialità. Qualora l’aderente negoziatore abbia scelto la modalità di ricezione “accentrata”, la materialità è trasmessa all’indirizzo indicato nella predetta anagrafica. Qualora l’aderente negoziatore abbia scelto la modalità di ricezione “decentrata” la materialità è trasmessa all’indirizzo indicato nell’archivio ABI-CAB per lo sportello dell’aderente negoziatore, come risulta in validità previo accesso al servizio SPORTCED;
- j) comunicare all’aderente negoziatore l’eventuale esito impagato di un draft entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui il draft è stato compensato, utilizzando il flusso “Impagato assegno”. La comunicazione di esito impagato è trasmessa anche nell’ipotesi in cui la materialità del draft non sia prevenuta entro il predetto termine;
- k) restituire tempestivamente la materialità dei draft comunicati impagati verificando la validità dei codici ABI e CAB dell’aderente negoziatore che ha presentato al pagamento il draft tramite il servizio SPORTCED e procedendo all’individuazione dell’indirizzo di spedizione nell’archivio ABI-CAB per lo sportello in validità;
- l) segnalare all’aderente negoziatore l’eventuale rettifica dell’importo regolato in fase di presentazione al pagamento laddove sia stata rilevata una incoerenza con l’importo indicato in lettere sul titolo

mediante il flusso “rettifica importo” con il quale viene compensata la differenza tra gli importi. Laddove l'incoerenza venga rilevata in fase di trasmissione dell'eventuale esito impagato, l'aderente trattario/emittente indica nel flusso di “Impagato assegno” l'importo indicato in lettere sul titolo e compensa la differenza rispetto all'importo regolato in fase di presentazione al pagamento mediante flusso di “rettifica importo” che trasmette all'aderente negoziatore;

- m) fornire all'aderente negoziatore l'esito della richiesta di richiamo ricevuta tramite flusso “Richiamo assegno” regolando eventuali oneri sostenuti per l'eventuale richiesta del protesto direttamente con l'aderente negoziatore fuori procedura;
- n) richiedere, nel caso in cui sia stato levato, il protesto degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica esclusivamente in via telematica trasmettendo ai pubblici ufficiali abilitati l'immagine del titolo e all'aderente negoziatore la dichiarazione di protesto, la constatazione equivalente o la dichiarazione di non protestabilità in forma elettronica tramite il flusso “Protesto e spese”, con il quale sono regolati gli oneri sostenuti dall'aderente trattario;
- o) richiedere, nel caso in cui sia stato levato, il protesto degli assegni presentati al pagamento in forma cartacea tramite la soluzione di back-up sulla base del titolo cartaceo trasmettendo all'aderente negoziatore il documento di protesto o la dichiarazione di non protestabilità, unitamente al titolo, in forma cartacea e liquidando gli eventuali oneri tramite flusso “Protesto e spese” della procedura;
- p) comunicare all'aderente negoziatore il pagamento tardivo di un titolo effettuato dal traente ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 386/90 tramite il flusso “pagato” se il predetto pagamento è stato effettuato prima del quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello di compensazione del titolo presentato al pagamento, tramite flusso “pagato”. Con il flusso di “pagato” l'aderente trattario/emittente compensa nei confronti dell'aderente negoziatore e in favore del legittimo portatore del titolo, i fondi costituiti dal traente (disciplina non applicabile ai titoli tratti su/emessi da intermediari sammarinesi e ai draft);
- q) comunicare all'aderente negoziatore la costituzione del deposito vincolato effettuata dal traente ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 386/90 oltre il termine indicato al punto precedente tramite il flusso di “Deposito vincolato”, entro il settantacinquesimo giorno solare successivo alla data di compensazione del titolo presentato al pagamento (disciplina non applicabile ai titoli tratti su/emessi da intermediari sammarinesi e ai draft);
- r) procedere allo svincolo del deposito costituito dal traente ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 386/90, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta ricevuta dall'aderente negoziatore, tramite flusso “Svincolo deposito vincolato” (disciplina non applicabile ai titoli tratti su/emessi da intermediari sammarinesi e ai draft);
- s) svincolare i fondi costituiti dal traente direttamente in favore del legittimo portatore previa richiesta di restituzione da parte di quest'ultimo della copia analogica conforme dell'immagine, provvedendo alla conservazione della predetta copia analogica e alla segnalazione dell'avvenuto svincolo all'aderente negoziatore tramite flusso “Deposito vincolato” (disciplina non applicabile agli assegni tratti su/emessi da intermediari sammarinesi e ai draft);
- t) rilasciare al traente, a fronte dell'avvenuto svincolo del deposito delle somme costituite dal traente ai sensi dell'art. 8 della legge 386/90, l'attestazione di avvenuto pagamento in favore del legittimo portatore (disciplina non applicabile agli assegni tratti su/emessi da intermediari sammarinesi e ai draft);
- u) comunicare all'aderente negoziatore, laddove previsto, l'eventuale chiusura del ciclo d'incasso successiva alla comunicazione di esito impagato mediante di flusso di “pagato”, “protesto e spese” o “conferma impagato assegno”. Tali flusso sono trasmessi entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di compensazione del titolo presentato al pagamento, fatta eccezione per il flusso di “conferma impagato assegno” con il quale viene chiuso il ciclo di incasso di un titolo

risultato impagato per difetto di provvista, che è inviato a scadenza fissa, il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di compensazione del titolo (disciplina non applicabile agli assegni tratti su/emessi da intermediari sammarinesi e ai draft);

- v) dare tempestiva comunicazione all'aderente negoziatore di avere avuto conoscenza di una delle fattispecie previste dall'art. 6 comma 2 del Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, consentendo così all'aderente negoziatore di non procedere alla distruzione del titolo cartaceo.

L'aderente trattario e l'aderente emittente trasmettono il flusso della procedura (come sopra indicato) o procedono all'eventuale storno di un flusso ricevuto, nel rispetto di quanto previsto nel documento recante le specifiche tecniche della procedura.

4.2. Negoziatore

L'aderente negoziatore è tenuto a:

- a) controllare la regolarità formale dei titoli trattati restando responsabile delle contraffazioni e/o falsificazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza, non assumendo invece responsabilità per l'autenticità della sottoscrizione del traente di assegni bancari o dell'emittente di assegni circolari, nonché per ogni altra irregolarità della firma di traenza o di emissione;
- b) rilevare automaticamente i dati presenti nella codeline CMC7 e procedere all'imputazione manuale degli stessi nel flusso di "presentazione al pagamento" qualora la lettura automatica non risulti possibile, dando evidenza nel flusso all'aderente trattario/emittente della avvenuta imputazione manuale e trasmettendo obbligatoriamente l'immagine del titolo unitamente ai dati contabili dello stesso;
- c) presentare al pagamento gli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia nonché gli assegni prepagati emessi da intermediari sammarinesi comunicando all'aderente trattario/emittente l'informazione relativa al beneficiario riportata in chiaro sul titolo. Tale informazione è trasmessa per titoli rispondenti al "nuovo layout" o allo standard precedentemente in uso;
- d) verificare, nel caso di assegni conformi al "nuovo layout", la presenza del numero assegno con caratteri microforati e la coerenza di tale numerazione con quella indicata in arabico e nella codeline magnetica;
- e) presentare al pagamento i titoli conformi al "nuovo layout", comunicando all'aderente trattario/emittente le informazioni contenute all'interno del codice Data matrix presente sul titolo;
- f) presentare al pagamento i titoli conformi al "nuovo layout" segnalando all'aderente trattario/emittente, mediante valorizzazione di apposito campo ("flag alert"), eventuali anomalie rilevate sul titolo e trasmettendo obbligatoriamente l'immagine unitamente ai dati contabili del titolo stesso;
- g) non apporre sulla materialità del titolo, sia esso presentato al pagamento in forma elettronica o tramite soluzione di back-up, i timbri "*pagate all'ordine di banca valuta per l'incasso*" e "*pagate all'ordine della banca valuta per l'incasso*";
- h) non procedere al taglio dell'angolo del titolo prima di aver generato l'immagine dello stesso ai fini della presentazione al pagamento in forma elettronica e provvedervi invece nel caso di presentazione al pagamento tramite soluzione di back up;
- i) generare l'immagine dell'assegno assicurando, mediante apposizione della propria firma digitale, la conformità dell'immagine all'originale cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016 e dai capitoli 1 e 2 del relativo allegato tecnico;

- j) rispettare le ulteriori regole interbancarie per la generazione e apposizione della firma digitale come definite nell'allegato 1 del presente documento;
- k) porre in essere presidi procedurali ed organizzativi in grado di garantire che per tutti i titoli negoziati sia sempre possibile generare un'immagine che rispetta i requisiti anzidetti, utilizzabile ai fini della presentazione al pagamento in forma elettronica, circoscrivendo il ricorso alla presentazione tramite soluzione di back-up ai soli casi in cui il mancato rispetto dei requisiti previsti è dovuto a criticità riscontrate sulla materialità del titolo girata per l'incasso (macchie, abrasioni,...);
- l) conservare le immagini dei titoli presentati al pagamento in forma elettronica, come pure il relativo eventuale protesto, constatazione equivalente o dichiarazione sostitutiva del protesto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016 e dal capitolo 3 del relativo allegato tecnico;
- m) registrare su supporto informatico tutte le informazioni caratterizzanti il ciclo di vita degli assegni negoziati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016 dal capitolo 4 del relativo allegato tecnico;
- n) conservare la materialità dei titoli presentati al pagamento in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016 e cioè per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Durante tale periodo il titolo cartaceo viene esibito dall'aderente negoziatore solo su richiesta dell'Autorità giudiziaria e ogni altra richiesta di esibizione deve essere evasa dall'aderente negoziatore sulla base dell'immagine del titolo. Decorso il periodo di 6 mesi il titolo cartaceo è distrutto dall'aderente negoziatore, salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione dell'Autorità giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma del titolo o il negoziatore abbia evidenza di altre esigenze di difesa.
- o) presentare al pagamento in forma elettronica i titoli per i quali è stata generata un'immagine conforme all'originale mediante il flusso di "presentazione al pagamento" da inviare non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui il titolo è stato girato per l'incasso. Il predetto termine, per assegni negoziati all'estero decorre dal giorno in cui l'aderente negoziatore che ha ricevuto la materialità del titolo dalla corrispondente estera genera l'immagine del titolo ed accredita la corrispondente. Nel caso in cui i titoli sono girati per l'incasso attraverso sistemi alternativi alla consegna presso lo sportello, tale termine decorre dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore;
- p) presentare al pagamento in forma elettronica i titoli girati per l'incasso l'ultimo giorno utile trasmettendo all'aderente trattario/emittente i dati contabili del titolo e la relativa immagine;
- q) effettuare la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e postali (e dei titoli tratti su intermediario sammarinese ad essi equiparati) di importo superiore a 8.000 euro trasmettendo all'aderente trattario/emittente i dati contabili del titolo e la relativa immagine;
- r) effettuare la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e postali (e dei titoli tratti su intermediario sammarinese ad essi equiparati) di importo sino a 8.000 euro e degli assegni circolari, dei vaglia postali e dei titoli speciali della Banca d'Italia (e degli assegni prepagati emessi da intermediario sammarinese ad essi equiparati) di qualsiasi importo trasmettendo all'aderente trattario/emittente i soli dati contabili del titolo;
- s) garantire, quando l'assegno è presentato al pagamento in forma elettronica mediante i soli dati contabili, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni riguardanti gli assegni bancari e circolari ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231";
- t) trasmettere all'aderente trattario/emittente che ne abbia fatto richiesta, mediante il flusso "Invio immagine", l'immagine dei titoli presentati al pagamento mediante i soli dati contabili non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione al pagamento;

- u) presentare al pagamento in modalità cartacea i soli titoli per i quali non è stato possibile generare un'immagine che rispetta i requisiti previsti tramite la soluzione di back-up, inviando il flusso di "presentazione al pagamento" ai fini della compensazione del titolo e trasmettendo all'aderente trattario/emittente la materialità dello stesso mediante lettera di vettura o altro sistema di spedizione tracciabile;
- v) effettuare la trasmissione del titolo cartaceo presentato al pagamento tramite soluzione di back-up verificando la validità dei codici ABI e CAB indicati sul titolo tramite il servizio SPORTCED e procedendo alla individuazione dell'indirizzo di spedizione sulla base delle indicazioni che, per il codice ABI dell'aderente trattario/emittente che risulta in validità, sono presenti nell'anagrafica CIT000. Qualora l'aderente trattario/emittente abbia scelto la modalità di ricezione "accentrata", la materialità è trasmessa dall'aderente negoziatore all'indirizzo indicato nella predetta anagrafica. Qualora l'aderente trattario/emittente abbia scelto la modalità di ricezione "decentrata" la materialità è trasmessa all'indirizzo indicato nell'archivio ABI-CAB per lo sportello dell'aderente trattario/emittente;
- w) presentare al pagamento i draft trasmettendo all'intermediario presso il quale esso è pagabile il titolo e inviando il flusso di "presentazione al pagamento" opportunamente valorizzato ai fini della compensazione del titolo stesso;
- x) effettuare la trasmissione del draft procedendo alla individuazione dell'indirizzo di spedizione sulla base delle indicazioni presenti nell'anagrafica CIT000 per l'intermediario presso il quale è pagabile il titolo. Tali informazioni sono presenti nell'anagrafica procedurale per i soli intermediari che offrono il servizio di pagamento draft. Eventuali indirizzi presenti sui titoli sono irrilevanti ai fini della gestione dei draft nella nuova procedura CIT;
- y) trasmettere all'aderente trattario/emittente che ne abbia fatto richiesta, la materialità dei titoli presentati al pagamento tramite la procedura Check Truncation nel rispetto di quanto sopra indicato con riferimento alla trasmissione dei titoli cartacei presentati al pagamento tramite soluzione back-up;
- z) trasmettere all'aderente trattario/emittente che ne abbia fatto richiesta, mediante il flusso "Invio immagine", la copia informatica semplice dell'immagine dei titoli presentati al pagamento in forma elettronica, la materialità originale di assegni presentati al pagamento tramite la procedura Check Truncation o la sua eventuale scansione;
- aa) segnalare all'aderente trattario/emittente l'eventuale rettifica dell'importo regolato in fase di presentazione al pagamento laddove sia stata rilevata una incoerenza con l'importo indicato in lettere sul titolo mediante il flusso "rettifica importo" con il quale viene compensata la differenza tra gli importi;
- bb) eseguire l'eventuale richiamo dei titoli presentati al pagamento inviando all'aderente trattario/emittente un flusso di "richiamo assegno";
- cc) consegnare al portatore del titolo, una sola volta, la copia analogica dell'immagine dell'assegno presentato al pagamento in forma elettronica con le informazioni relative al mancato pagamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'immagine conservata in archivio (cfr. allegato 2);
- dd) chiedere al portatore del titolo la restituzione della copia analogica conforme dell'immagine dell'assegno in caso di ricezione di un flusso di "pagato" per titolo erroneamente comunicato impagato;
- ee) rifiutare eventuali flussi di "conferma impagato" ricevuti dall'aderente trattario/emittente per rettificare la causale di esito impagato precedentemente comunicata qualora sia stata rilasciata al legittimo portatore la predetta copia analogica conforme;

- ff) consegnare al portatore del titolo, una sola volta, la copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo presentato al pagamento in forma elettronica, su cui è apposta una dichiarazione attestante la sua conformità all'originale informatico conservato in archivio (cfr. allegato 3);
- gg) consegnare agli aventi diritto, una copia semplice, analogica o informatica della sola immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo;
- hh) comunicare all'aderente trattario, su indicazione del legittimo portatore e previa restituzione da parte dello stesso della copia analogica conforme all'originale dell'immagine del titolo, la richiesta di svincolo del deposito costituito dal traente presso l'aderente trattario ai sensi dell'art. 8 della legge 386/90 tramite flusso "deposito vincolato";
- ii) gestire il flusso di "svincolo deposito vincolato" ricevuto dall'aderente trattario riconoscendo al legittimo portatore del titolo il deposito costituito dal traente presso l'aderente trattario ai sensi dell'art. 8 della legge 386/90.

L'aderente negoziatore trasmette i flussi della procedura, come sopra indicato, e stornare eventuali flussi ricevuti dall'aderente trattario/emittente nel rispetto delle modalità ed entro i termini stabiliti nel documento recante le specifiche tecniche della procedura.

È facoltà dell'aderente negoziatore trasmettere al proprio Centro Applicativo uno o più flussi giornalieri.

In ogni flusso i record dei singoli assegni possono essere raggruppati per aderente trattario/emittente ovvero elencati promiscuamente.

4.3. Centro Applicativo

Ciascun Centro Applicativo, in base a quanto previsto nel documento recante le specifiche tecniche della procedura, è tenuto a:

- a) controllare tutti i flussi elettronici ricevuti dal proprio Mittente o dal Centro Applicativo di altro Mittente;
- b) consegnare al Centro Applicativo di altro Ricevente o al proprio Ricevente i flussi elettronici e i flussi corretti entro i limiti temporali (cut-off) previsti per la procedura e indicati nel documento recante specifiche tecniche;
- c) segnalare e/o respingere gli eventuali flussi elettronici non corretti con le apposite segnalazioni di errore;
- d) conservare e rendere disponibili, a richiesta dei propri aderenti, per un anno, tutte le informazioni relative alle operazioni transitate presso il Centro medesimo;
- e) predisporre per i propri aderenti le informazioni relative ai totali di traffico ed inviarli agli aderenti stessi;
- f) fornire collaborazione ai propri aderenti nel caso in cui si verificano mancate quadrature delle posizioni;
- g) non modificare, nello smistamento dei flussi elettronici, le modalità trasmissive;
- h) fornire informazioni statistiche riferite ai propri aderenti, relative al traffico determinatosi, sulla base delle specifiche definite in sede interbancaria, utili a generare reportistica aggregata a livello di sistema

In particolare, il Centro Applicativo Mittente provvede a:

- a) suddividere le informazioni in più flussi in funzione dei riceventi indicati nelle disposizioni contenute nei flussi stessi;
- b) timbrare i flussi elettronici con data e ora di ricezione per certificarne l'effettiva elaborazione;
- c) assegnare la data di regolamento richiesta dall'aderente secondo i criteri descritti nel successivo paragrafo;
- d) effettuare le varie attività propedeutiche al regolamento in base monetaria delle operazioni trattate nella procedura.

5. Regolamento delle operazioni

Il regolamento delle ragioni di debito e di credito tra l'aderente negoziatore e l'aderente trattario/emittente, derivanti dallo scambio dei flussi della procedura avente effetti contabili, viene effettuato esclusivamente tramite il sistema di "Compensazione nazionale" (BI-COMP), Sottosistema "Dettaglio", secondo la normativa che regola tale sistema e nel rispetto delle indicazioni fornite nella documentazione delle specifiche tecniche della procedura CIT.

Ai fini della compensazione delle operazioni gestite in procedura un aderente può partecipare al sistema BI-COMP (sottosistema "Dettaglio") direttamente o avvalersi di un tramite contabile. Con riferimento alla partecipazione al sistema BI-COMP si veda quanto stabilito dalla "Guida per gli operatori" della Banca d'Italia.

Il regolamento deve concernere l'intero importo comunicato giornalmente dagli Operatori Incaricati del sistema BI-COMP anche in caso di discordanza parziale o totale con il flusso elettronico pervenuto all'aderente dal proprio Centro Applicativo. Per tutti i flussi elettronici che prevedono il regolamento delle ragioni di debito/credito tra aderenti, il regolamento avviene in compensazione nel giorno lavorativo, indicato dall'aderente che origina il flusso elettronico, successivo a quello previsto per il suo inoltro.

Il Centro Applicativo accetta la Data Regolamento Richiesta solo se uguale o superiore di 1 giorno lavorativo) rispetto alla data Applicativa del Centro Applicativo altrimenti rifiuta.

Qualora la data Applicativa coincida con la data Regolamento Richiesta, il Centro Applicativo regola il primo giorno lavorativo successivo previa trasmissione del flusso di "Variazione Data di Regolamento" all'aderente mittente dell'operazione originaria.

Gli aderenti sono tenuti a verificare giornalmente la coincidenza tra i dati dei flussi elettronici forniti dai Centri Applicativi ed i propri dati contabili.

6. Anomalie della procedura

6.1. Situazioni di emergenza (cause di forza maggiore)

Per situazione di emergenza si intende ogni evento di carattere eccezionale (causa di forza maggiore), non imputabile all'aderente ed ai soggetti dei quali essa si avvale per la lavorazione dei titoli, che impedisca il regolare svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento.

Non costituiscono situazione di emergenza i guasti e il malfunzionamento delle apparecchiature e dei programmi utilizzati per il trattamento dei titoli.

L'aderente presso il quale si verifica una situazione di emergenza deve darne immediata comunicazione agli altri aderenti con messaggio rete o, in ogni caso di impedimento all'utilizzo della rete, con il mezzo più rapido consentito dalle circostanze.

Tale comunicazione consente – mediante apposita valorizzazione del flag “Ritardo di cause di forza maggiore” - di prorogare i termini interbancari previsti per la trasmissione dei flussi elettronici della presente procedura di tanti giorni quanti sono quelli intercorrenti tra l'inizio e la fine dell'impedimento.

Se la situazione di emergenza interessa l'intero sistema bancario, la proroga dei termini nonché l'ampiezza e la durata della stessa vengono stabilite e comunicate agli aderenti dall'Associazione Bancaria Italiana.

Al venir meno della causa di forza maggiore l'aderente interessato è tenuto a comunicare alle controparti il ripristino della propria operatività. Il predetto aderente è inoltre tenuto a fornire, su richiesta delle controparti interessate, idonea documentazione dell'evento che ha determinato l'impedimento.

6.2. Indisponibilità del SITRAD

In caso di indisponibilità del SITRAD, non dovuta a cause di forza maggiore, trovano applicazione le linee guida in materia di continuità operativa definite dalla Banca d'Italia, il cui obiettivo è quello di favorire l'adeguata gestione dei rischi derivanti da incidenti operativi o catastrofi che colpiscano direttamente o indirettamente le banche, le infrastrutture di mercato o i loro fornitori di servizi.

6.3. Impossibilità di elaborazione da parte del Centro Applicativo

In caso di errori di tipo applicativo che non consentono l'elaborazione del flusso elettronico da parte del secondo Centro Applicativo la procedura gestisce apposite segnalazioni di scarto del flusso.

In ogni caso, il secondo Centro Applicativo è tenuto, nei casi di specie, a svolgere i seguenti adempimenti:

- segnalare tempestivamente via telefono al primo Centro Applicativo l'inconveniente verificatosi;
- successivamente, nel più breve tempo possibile, confermare allo stesso Centro Applicativo mediante, email quanto già segnalato telefonicamente, rimanendo a disposizione del primo Centro Applicativo per fornire supporto e ulteriori dettagli qualora necessari;
- il Centro Applicativo responsabile dell'anomalia si attiva per la sistemazione dell'errore e, in funzione della tipologia di scarto, concorda con il Centro Applicativo controparte le modalità di intervento da effettuarsi coinvolgendo, se necessario, anche l'aderente mittente;
- in base all'impatto operativo verso i propri aderenti i Centri Applicativi valutano l'informativa da dare agli stessi eventualmente anche sotto forma di messaggio libero di rete.

6.4. Ritardi nell'invio dei flussi da parte del Centro Applicativo

In caso di ritardi nell'elaborazione dei flussi da parte del Centro Applicativo mittente, quest'ultimo è tenuto a:

- avvisare via telefono, e successivamente via mail, il Centro Applicativo ricevente;
- predisporre per recapitare al Centro Applicativo ricevente i flussi nel più breve tempo possibile entro il cut-off previsto in procedura per la produzione delle segnalazioni di traffico; al fine di evitare squadrature contabili tra gli aderenti tale limite è eccezionalmente procrastinabile purché non si superi la fascia oraria prevista per il regolamento contabile delle operazioni;

I Centri Applicativi informano i propri aderenti del ritardo intervenuto, qualora esso abbia rilevanza ed impatto operativo per gli stessi, eventualmente anche sotto forma di messaggio libero di rete.

Tale informativa è fornita agli aderenti anche nel caso di ritardi nell'elaborazione dei flussi da parte del Centro Applicativo ricevente.

Regole interbancarie per la generazione dell'immagine e apposizione firma digitale

Ai fini della presentazione al pagamento degli assegni mediante la nuova procedura CIT, il negoziatore genera l'immagine dell'assegno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento del 22 marzo 2016 della Banca d'Italia (di seguito *Regolamento*) e dalle indicazioni contenute ai capitoli 1 e 2 del relativo allegato tecnico.

Gli intermediari si attengono altresì alle seguenti regole interbancarie:

- **L'immagine dell'assegno (che mantiene le dimensioni dell'originale cartaceo) rispetta le seguenti caratteristiche** al fine di garantire la migliore rispondenza del titolo all'originale cartaceo, in modo da poterne rilevare eventuali alterazioni e/o anomalie:
 - risoluzione minima = 200 DPI;
 - modalità di acquisizione = 256 toni di grigio con utilizzo di uno spazio colore indipendente dal dispositivo (Default Greyscale)¹;
 - compressione = jpeg;
 - formato di uscita = PDF/A.

L'immagine del fronte e l'immagine del retro dell'assegno sono inserite all'interno di un unico foglio PDF/A privo di cornici²;

- L'insieme minimo dei metadati che ai sensi del capitolo 1 dell'allegato tecnico del *Regolamento* è associato all'immagine PDF/A rispetta lo schema XMP riportato in Appendice al presente allegato 1³. Nell'appendice è riportato sia lo schema XMP completo delle indicazioni per la valorizzazione delle informazioni sia un template dei metadati XMP non compilato (valido come "traccia" da valorizzare e incorporare nel PDF/A). Tramite le proprietà del documento devono inoltre essere consultabili le seguenti informazioni (già contenute nei metadati):

Campo	Formato	Descrizione
Assegno_ABI	Numerico	ABI dell'assegno contenuto nel documento
Assegno_CAB	Numerico	CAB dell'assegno contenuto nel documento
Assegno_Numero	Numerico	Numero dell'assegno contenuto nel documento
Data_Acquisizione_Immagine	GG.MM.AAAA	Data di produzione del PDF/A
Soggetto_Produttore_Nome	Testo	Ragione sociale del negoziatore del titolo ovvero della terza parte cui è stata delegata la generazione dell'immagine
Soggetto_Produttore_ABI	Numerico	ABI del negoziatore del titolo
Soggetto_Produttore_CAB	Numerico	CAB della filiale negoziatrice
Soggetto_Produttore_PIVA	Numerico	Partita IVA dell'istituto
Doc_Oggetto	Testo	Valorizzato con <i>'Copia per immagine dell'assegno'</i>

¹ Nel *Regolamento* (capitolo 1 dell'allegato tecnico) è ammessa la possibilità di acquisire le immagini a 256 toni di grigio o colore. La restrizione ai soli toni di grigio prevista come regola a livello interbancario è funzionale al rispetto dei controlli che si è deciso di introdurre a livello interbancario per fornire maggiori garanzie sulla qualità delle immagini (cosiddetti controlli IQA – Image Quality Assurance di seguito illustrati).

² È in corso di valutazione l'opportunità di rilevare il posizionamento (orizzontale o verticale all'interno del foglio) del fronte e del retro dell'immagine dell'assegno mediante l'utilizzo di appositi TAG.

³ L'"impronta del documento informatico" (elencata all'art. 3, comma 9, lettera f del DPCM 13 novembre 2014 nell'insieme minimo dei metadati associati ad un documento informatico) non rientra nei metadati direttamente codificati all'interno dell'immagine PDF/A (schema xmp), in quanto detta impronta è generata successivamente alla creazione del documento digitale stesso e all'apposizione della firma digitale da parte del negoziatore. Rimane fermo che l'impronta di un documento informatico, e più in generale di un oggetto digitale quale ad esempio l'immagine degli assegni, è un'informazione da associare sempre al documento o oggetto stesso e che tale l'associazione deve essere garantita in tutto il ciclo di vita, quindi dalla fase di formazione fino alla fase di conservazione.

- al fine di favorire il processo di elaborazione ed estrazione dell'immagine dell'assegno da parte del trattario/emittente – il **documento elettronico in formato PDF/A** che contiene detta immagine riporta appositi tag utili a distinguere il fronte ed il retro del titolo e ad identificarne l'orientamento orizzontale o verticale. Più precisamente, sono utilizzate le proprietà degli oggetti XObject ("contenitori" delle immagini nel file PDF/A), etichettando il campo "Name" con i seguenti suffissi:

Informazione	Suffisso
Fronte, orientamento orizzontale	Assegno_Fronte_L
Fronte, orientamento verticale	Assegno_Fronte_P
Retro, orientamento orizzontale	Assegno_Retro_L
Retro, orientamento verticale	Assegno_Retro_P

- Il negoziatore si dota di apposita strumentazione utile a svolgere specifici **controlli di qualità** (cd. Image Quality Assurance – IQA) durante la fase di acquisizione delle immagini compresse (jpeg) e presenta al pagamento mediante CIT⁴ solo quegli assegni per i quali sono rispettati i parametri di qualità relativi ai 13 fattori di controllo descritti nella tabella che segue. Nessun controllo è previsto a carico dei Centri Applicativi al fine di verificare la coerenza delle immagini presentate al pagamento mediante CIT con i parametri di qualità di seguito indicati. Il rispetto dei controlli di qualità rimane, dunque, sotto la responsabilità di ciascun aderente.

Tabella dei Controlli di IQA

Fattori	Descrizione	Limiti fronte	Limiti retro	Note
1-Immagine sottodimensionata	Difetto relativo alle dimensioni (altezza, larghezza) dell'immagine acquisita che sono al di sotto dei valori presi come riferimento (dimensione minima 180x72mm, HMIN = 64mm e WMIN = 172mm)	8 mm di differenza per ogni lato rispetto alle dimensioni reali del modello. Se più modelli, vanno prese in considerazione le dimensioni minime		Occorre verificare che l'altezza dell'assegno non sia minore di HMIN e la larghezza non sia minore di WMIN
2-Angoli piegati	Difetto relativo all'angolo dell'assegno originario che può risultare assente e/o piegato nell'immagine acquisita	Angolo Fronte Alto SX max 30mm Angolo Fronte Alto DX max 8mm Gli altri angoli 10mm max		Occorre verificare che in corrispondenza di ogni singolo angolo dell'assegno presente nell'immagine non sia riscontrabile, sia sul fronte sia sul retro, un'area di pixel non appartenenti all'assegno, il cui triangolo rettangolo massimo iscritto non abbia entrambi i cateti di dimensione superiore alle tolleranze indicate
3-Bordi piegati/stropicciati	Difetto relativo ai bordi dell'assegno originario che possono risultare assenti e/o piegati nell'immagine acquisita	Tolleranza max 8 mm del "buco" sul bordo		Occorre verificare che in corrispondenza di ogni singolo lato dell'assegno non sia riscontrabile, sia sul fronte

⁴ Il rispetto delle caratteristiche dell'immagine e dei controlli IQA è rilevante ai fini della presentazione al pagamento e della conservazione a norma delle immagini ferma rimanendo la possibilità per il negoziatore – ai fini delle lavorazioni interne – adottare parametri diversi in fase di acquisizione e/o di salvataggio delle immagini (per esempio una risoluzione più elevata o immagini a colori).

Fattori	Descrizione	Limiti fronte	Limiti retro	Note
				sia sul retro, un'area di pixel non appartenenti all'assegno, il cui rettangolo massimo iscritto non abbia tutti i lati di dimensione superiore alla tolleranza indicata
4-Errore di composizione	Difetto dell'immagine dovuto alla presenza di ulteriori linee verticali e orizzontali che non contengono pixel dell'assegno	Tolleranza max di 8 mm sul contorno nero		Occorre verificare che in corrispondenza di ogni singolo lato dell'assegno presente nell'immagine non sia riscontrabile una fascia di pixel non appartenenti all'assegno per tutta la lunghezza del lato e per uno spessore superiore alla tolleranza indicata
5-Immagine inclinata	Difetto dovuto al fatto che l'immagine dell'assegno non è del tutto allineata con i sensori dello scanner utilizzato per l'acquisizione	Tolleranza max 4 gradi		Occorre verificare che l'assegno presente nell'immagine non risulti inclinato di un angolo superiore a quello indicato
6-Immagine sovradimensionata	Difetto relativo alle dimensioni (altezza, larghezza) dell'immagine acquisita che sono al di sopra dei valori presi come riferimento (dimensione massima 200x72mm, HMAX=84mm e WMAX=216mm)	12 mm di differenza per l'altezza e 16 mm per la lunghezza rispetto alle dimensioni reali del modello. Se più modelli, vanno prese in considerazione le dimensioni massime		Occorre verificare che l'altezza dell'assegno non sia maggiore di HMAX e la larghezza non sia maggiore di WMAX
7-Doppio documento	Difetto dovuto alla presenza di due o più documenti sovrapposti nell'immagine dell'assegno	Non disponibile da immagine, fornito messaggio errore da scanner di disegni		
8-Immagine troppo chiara	Difetto dovuto ad un livello adeguato di luminosità ma un insufficiente livello di "contrasto"	Luminosità > 95% & Contrasto < 10%	Luminosità > 99% & Contrasto < 5%	Occorre verificare che la luminosità non sia superiore e che il contrasto non sia inferiore alle tolleranze indicate
9-Immagine troppo scura	Difetto dovuto ad un insufficiente livello di "luminosità"	Luminosità < 40%		Occorre verificare che la luminosità non sia inferiore alla tolleranza indicata
10-Barre orizzontali e/o verticali	Difetto dovuto ad un'immagine contenente una o più strisce (scure o chiare) che si estendono orizzontalmente per la maggior parte dell'immagine	Spessore massimo 2 mm		Occorre verificare che non siano presenti strisce di spessore superiore a quello indicato
11-Dimensione immagine compressa troppo bassa	La dimensione dell'immagine compressa (jpeg) è troppo bassa	Min 35 KB	Min 20 KB	Occorre verificare che la dimensione delle immagini del fronte e del retro dell'assegno non siano inferiori ai limiti rispettivamente indicati
12- Dimensione immagine compressa troppo elevata	La dimensione dell'immagine compressa (jpeg) è troppo alta	Max 230 KB	Max 170 KB	Occorre verificare che la dimensione delle immagini del fronte e del retro dell'assegno non siano superiori ai limiti rispettivamente indicati
13-Dimensioni fronte e retro non correttamente	Difetto dovuto ad un problema hardware che determina la mancata coincidenza delle	Tolleranza max 8 mm di differenza per ogni corrispondente dimensione		Occorre verificare che le differenze tra le corrispondenti dimensioni

Fattori	Descrizione	Limiti fronte	Limiti retro	Note
acquisite	dimensioni del fronte e del retro dell'immagine (scontornamento indipendente, trascinamento meccanico, ...)			dell'immagine fronte e retro dell'assegno non siano in valore assoluto superiori alla tolleranza indicata. Occorre cioè verificare che sia la differenza delle larghezze che quella delle altezze non sia in valore assoluto superiore alla tolleranza

- con riferimento al formato di firma da apporre all'immagine dell'assegno, sebbene il *Regolamento* chiarisca che può essere "PAdES" o "CADES", gli aderenti utilizzano quello "**PAdES**". Tale formato è infatti ritenuto più idoneo per il file PDF/A e, stante la maggiore diffusione dei relativi software di lettura sul mercato, si presta ad essere più accessibile anche per l'utente finale. **Tra i formati di firma PAdES attualmente definiti si consiglia agli intermediari l'uso del formato PAdES BES.** Gli aderenti adottano inoltre una modalità di visualizzazione della firma "non visibile" (essa non è visualizzabile in chiaro sull'immagine dell'assegno ma comunque verificabile tramite le proprietà del documento e incide in misura minore sul peso dell'immagine).

Gli assegni per i quali il negoziatore non è in grado di generare un'immagine che rispetta tutti i requisiti sopra indicati – in conseguenza, ad esempio, di un processo di deterioramento dell'assegno cartaceo, di eventuali macchie o abrasioni della materialità – sono presentati al pagamento mediante soluzione "**back-up**", definita a livello interbancario ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del *Regolamento*.

APPENDICE

Template_xmp_vuoto.xml

```
<rdf:Description rdf:about=""  
  xmlns:document="http://abi.it/std/cheque/xmlns"  
  xmlns:sogg="http://abi.it/std/cheque/xmlns/soggetto/">  
<document:IDDocument></document:IDDocument>  
<document:datachiusura></document:datachiusura>  
<document:oggettodocumento></document:oggettodocumento>  
<document:soggettoproduttore rdf:parseType="Resource">  
  <sogg:nome></sogg:nome>  
  <sogg:cognome></sogg:cognome>  
  <sogg:codicefiscale></sogg:codicefiscale>  
</document:soggettoproduttore>  
<document:destinatario rdf:parseType="Resource">  
  <sogg:nome />  
  <sogg:cognome />  
  <sogg:codicefiscale />  
</document:destinatario>  
</rdf:Description>
```

proposta_xmp_MPS_11022016.xml

```
<rdf:Description rdf:about=""  
  xmlns:pdfaExtension="http://www.aiim.org/pdfa/ns/extension/"  
  xmlns:pdfaSchema="http://www.aiim.org/pdfa/ns/schema#"  
  xmlns:pdfaProperty="http://www.aiim.org/pdfa/ns/property#"  
  xmlns:pdfaType="http://www.aiim.org/pdfa/ns/type#"  
  xmlns:pdfaField="http://www.aiim.org/pdfa/ns/field#">  
<pdfaExtension:schemas>  
<rdf:Bag>  
  <rdf:li rdf:parseType="Resource">  
    <pdfaSchema:schema>ABI Assegni Schema</pdfaSchema:schema>
```

```
<pdfaSchema:namespaceURI>http://abi.it/std/cheque/xmlns</pdfaSchema:namespaceURI>  
<pdfaSchema:prefix>asegni</pdfaSchema:prefix>  
<pdfaSchema:property>
```

```
<rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:parseType="Resource">
    <pdfaProperty:name>IDDDocumento</pdfaProperty:name>
    <pdfaProperty:valueType>Text</pdfaProperty:valueType>
    <pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>
    <pdfaProperty:description>Identificativo univoco del documento</pdfaProperty:description>
  </rdf:li>
  <rdf:li rdf:parseType="Resource">
    <pdfaProperty:name>datachiusura</pdfaProperty:name>
    <pdfaProperty:valueType>Date</pdfaProperty:valueType>
    <pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>
    <pdfaProperty:description>Data e ora della produzione del file</pdfaProperty:description>
  </rdf:li>
  <rdf:li rdf:parseType="Resource">
    <pdfaProperty:name>oggettodocumento</pdfaProperty:name>
    <pdfaProperty:valueType>Text</pdfaProperty:valueType>
    <pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>
    <pdfaProperty:description>Oggetto del documento</pdfaProperty:description>
  </rdf:li>
  <rdf:li rdf:parseType="Resource">
    <pdfaProperty:name>oggettoproduttore</pdfaProperty:name>
    <pdfaProperty:valueType>Text</pdfaProperty:valueType>
    <pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>
    <pdfaProperty:description>Soggetto produttore</pdfaProperty:description>
  </rdf:li>
  <rdf:li rdf:parseType="Resource">
    <pdfaProperty:name>destinatario</pdfaProperty:name>
    <pdfaProperty:valueType>Text</pdfaProperty:valueType>
    <pdfaProperty:category>external</pdfaProperty:category>
    <pdfaProperty:description>Destinatario</pdfaProperty:description>
  </rdf:li>
</rdf:Seq>
</pdfaSchema:property>
<pdfaSchema:valueType>
</rdf:Seq>
```

```
<rdf:li rdf:parseType="Resource">
  <pdfaType:type>oggetto</pdfaType:type>
  <pdfaType:namespaceURI>http://abi.it/std/cheque/xmlns/soggetto/</pdfaType:namespaceURI>
  <pdfaType:prefix>sogg</pdfaType:prefix>
  <pdfaType:description>Informazioni di dettaglio di un soggetto</pdfaType:description>
  <pdfaType:field>
    <rdf:Seq>
      <rdf:li rdf:parseType="Resource">
        <pdfaField:name>nome</pdfaField:name>
        <pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>
        <pdfaField:description>Nome o ragione sociale dell'Istituto negoziatore</pdfaField:description>
      </rdf:li>
      <rdf:li rdf:parseType="Resource">
        <pdfaField:name>cognome</pdfaField:name>
        <pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>
        <pdfaField:description>ABI_CAB dell'Istituto e filiale negoziatrice </pdfaField:description>
      </rdf:li>
      <rdf:li rdf:parseType="Resource">
        <pdfaField:name>codicefiscale</pdfaField:name>
        <pdfaField:valueType>Text</pdfaField:valueType>
        <pdfaField:description>Partita IVA dell'istituto negoziatore</pdfaField:description>
      </rdf:li>
    </rdf:Seq>
  </pdfaType:field>
</rdf:li>
</rdf:Seq>
</pdfaExtension:schemas>
</rdf:Description>
```

**COPIA ANALOGICA DELL'IMMAGINE DELL'ASSEGNO CONFORME
ALL'ORIGINALE**

(ex art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016)

Copia conforme all'originale informatico conservato nei propri archivi rilasciata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, pubblicato in G.U. n.100 in data 30 aprile 2016 che consente al portatore dell'assegno l'esercizio dei diritti ad esso attribuiti dalla legge.

La presente copia è rilasciata una sola volta al portatore del titolo.

[IMMAGINE FRONTE]

[IMMAGINE RETRO]

L'assegno è stato **presentato al pagamento in data/../..** ed è stato comunicato **impagato in data/../..** con **causale ... "....."** per l'**importo di euro,...**

L'**importo di euro** è stato **pagato tardivamente in data/../..**

DATA

FIRMA/TIMBRO

**COPIA ANALOGICA DEL PROTESTO/CONSTATAZIONE
EQUIVALENTE/DICHIARAZIONE DI NON PROTESTABILITA' CONFORME
ALL'ORIGINALE**

(ex art. 15, comma 1, lett. b) del Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016)

Copia conforme all'originale informatico conservato nei propri archivi rilasciata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b) del Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, pubblicato in G.U. n.100 in data 30 aprile 2016 che consente al portatore dell'assegno l'esercizio dei diritti ad esso attribuiti dalla legge.

La presente copia è rilasciata una sola volta al portatore del titolo.

[IMMAGINE FRONTE]

[IMMAGINE RETRO]

[IMMAGINE DOCUMENTO PROTESTO/CONSTATAZIONE
EQUIVALENTE/DICHIARAZIONE NON PROTESTABILITA']

L'assegno è stato **presentato al pagamento in data/..** ed è stato comunicato **impagato in data/..** con **causale ..** "....." per l'importo di euro

L'importo di euro è stato **pagato tardivamente in data/..**

DATA

FIRMA/TIMBRO

Tabella dei Controlli di IQA

Luglio 2018

Fattori	Descrizione	Limiti fronte	Limiti retro	Note
1-Immagine sottodimensionata	Difetto relativo alle dimensioni (altezza, larghezza) dell'immagine acquisita che sono al di sotto dei valori presi come riferimento (dimensione minima 180x72mm, HMIN = 64mm e WMIN = 172mm)	8 mm di differenza per ogni lato rispetto alle dimensioni reali del modello. Se più modelli, vanno prese in considerazione le dimensioni minime		Occorre verificare che l'altezza dell'assegno non sia minore di HMIN e la larghezza non sia minore di WMIN
2-Angoli piegati	Difetto relativo all'angolo dell'assegno originario che può risultare assente e/o piegato nell'immagine acquisita	Angolo Fronte Alto SX max 30mm Angolo Fronte Alto DX max 8mm Gli altri angoli 10mm max		Occorre verificare che in corrispondenza di ogni singolo angolo dell'assegno presente nell'immagine non sia riscontrabile, sia sul fronte sia sul retro, un'area di pixel non appartenenti all'assegno, il cui triangolo rettangolo massimo iscritto non abbia entrambi i cateti di dimensione superiore alle tolleranze indicate
3-Bordi piegati/stropicciati	Difetto relativo ai bordi dell'assegno originario che possono risultare assenti e/o piegati nell'immagine acquisita	Tolleranza max 8 mm del "buco" sul bordo		Occorre verificare che in corrispondenza di ogni singolo lato dell'assegno non sia riscontrabile, sia sul fronte sia sul retro, un'area di pixel non appartenenti all'assegno, il cui rettangolo massimo iscritto non abbia tutti i lati di dimensione superiore alla tolleranza indicata
4-Errore di composizione	Difetto dell'immagine dovuto alla presenza di ulteriori linee verticali e orizzontali che non contengono pixel dell'assegno	Tolleranza max di 8 mm sul contorno nero		Occorre verificare che in corrispondenza di ogni singolo lato dell'assegno presente nell'immagine non sia riscontrabile una fascia di pixel non appartenenti all'assegno per tutta la lunghezza del lato e per uno spessore superiore alla tolleranza indicata
5-Immagine inclinata	Difetto dovuto al fatto che l'immagine dell'assegno non è del tutto allineata con i sensori dello scanner utilizzato per l'acquisizione	Tolleranza max 4 gradi		Occorre verificare che l'assegno presente nell'immagine non risulti inclinato di un angolo superiore a quello indicato
6-Immagine sovradimensionata	Difetto relativo alle dimensioni (altezza, larghezza) dell'immagine acquisita che sono al di sopra dei valori presi come riferimento (dimensione massima 200x72mm, HMAX=84mm e WMAX=216mm)	12 mm di differenza per l'altezza e 16 mm per la lunghezza rispetto alle dimensioni reali del modello. Se più modelli, vanno prese in considerazione le dimensioni massime		Occorre verificare che l'altezza dell'assegno non sia maggiore di HMAX e la larghezza non sia maggiore di WMAX
7-Doppio documento	Difetto dovuto alla presenza di due o più documenti sovrapposti nell'immagine dell'assegno	Non disponibile da immagine, fornito messaggio errore da scanner di assegni		
8-Immagine troppo chiara	Difetto dovuto ad un livello adeguato di luminosità ma un	Luminosità > 95% &	Luminosità > 99% &	Occorre verificare che la luminosità non sia superiore e

Fattori	Descrizione	Limiti fronte	Limiti retro	Note
	insufficiente livello di "contrasto"	Contrasto < 10%	Contrasto < 5%	che il contrasto non sia inferiore alle tolleranze indicate
9-Immagine troppo scura	Difetto dovuto ad un insufficiente livello di "luminosità"	Luminosità < 40%		Occorre verificare che la luminosità non sia inferiore alla tolleranza indicata
10-Barre orizzontali e/o verticali	Difetto dovuto ad un'immagine contenente una o più strisce (scure o chiare) che si estendono orizzontalmente per la maggior parte dell'immagine	Spessore massimo 2 mm		Occorre verificare che non siano presenti strisce di spessore superiore a quello indicato
11-Dimensione immagine compressa troppo bassa	La dimensione dell'immagine compressa (jpeg) è troppo bassa	Min 35 KB	Min 20 KB	Occorre verificare che la dimensione delle immagini del fronte e del retro dell'assegno non siano inferiori ai limiti rispettivamente indicati
12- Dimensione immagine compressa troppo elevata	La dimensione dell'immagine compressa (jpeg) è troppo alta	Max 230 KB	Max 170 KB	Occorre verificare che la dimensione delle immagini del fronte e del retro dell'assegno non siano superiori ai limiti rispettivamente indicati
13-Dimensioni fronte e retro non correttamente acquisite	Difetto dovuto ad un problema hardware che determina la mancata coincidenza delle dimensioni del fronte e del retro dell'immagine (scontornamento indipendente, trascinamento meccanico, ...)	Tolleranza max 8 mm di differenza per ogni corrispondente dimensione		Occorre verificare che le differenze tra le corrispondenti dimensioni dell'immagine fronte e retro dell'assegno non siano in valore assoluto superiori alla tolleranza indicata. Occorre cioè verificare che sia la differenza delle larghezze che quella delle altezze non sia in valore assoluto superiore alla tolleranza